

### 274<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

#### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 3	PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.....	Pag. 32
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....	3	SILIQUINI (AN) .....	33
DISEGNI DI LEGGE		<b>SULLO SBARCO DI CLANDESTINI A REGGIO CALABRIA</b>	
Seguito della discussione:		PRESIDENTE .....	35
(2793) <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i> (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)		* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.) .....	35
<b>Stralcio del comma 18 dell'articolo 26 del testo proposto dalle Commissioni riunite (2793-quinquies):</b>		<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
D'Alì (Forza Italia) .....	26, 33	<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793:</b>	
GUBERT (CDU) .....	27	ANDREOLLI (PPI) .....	35
* FIGURELLI (Sin. Dem.-L'Ulivo) .....	28	TIRELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..	35
RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.) .....	28	VEGAS (Forza Italia) .....	36 e passim
SCHIFANI (Forza Italia) .....	29	D'Alì (Forza Italia) .....	37
BONATESTA (AN) .....	29	GUBERT (CDU) .....	36 e passim
MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore .	29, 34	GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	37, 42, 45
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro .....	32, 33, 34	* VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze .....	38
		BONATESTA (AN) .....	38, 42, 56
		SMURAGLIA (Sin. Dem.-L'Ulivo) .....	39, 62
		MORANDO (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore	40 e passim
		PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.....	40, 41, 44

* MANFROI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )	..... Pag. 42, 44
MAZZUCA POGGIOLINI ( <i>Rin. Ital. e Ind.</i> )	..... 45
	e <i>passim</i>
LUBRANO DI RICCO ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> )	..... 46
BEVILACQUA ( <i>AN</i> )	..... 46
TURINI ( <i>AN</i> )	..... 46, 57
RIPAMONTI ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> )	..... 47
SERENA ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )	.. 47
IULIANO ( <i>Misto</i> )	..... 49
PIERONI ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> )	..... 50, 58
DI BENEDETTO ( <i>Rin. Ital. e Ind.</i> )	..... 51
* PAGANO ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> )	..... 51
NAPOLI Roberto ( <i>CCD</i> )	..... 52 e <i>passim</i>
RESCAGLIO ( <i>PPI</i> )	..... 53
* LORENZI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )	..... 53, 58
* BRIGNONE ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )	..... 53, 86, 101
PASSIGLI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> )	..... 54
BRIENZA ( <i>CCD</i> )	..... 55
MANIERI ( <i>Misto</i> )	..... 57
* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.	57 128
PALOMBO ( <i>AN</i> )	..... 60, 122, 130
MORO ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )	64, 92
SCHIFANI ( <i>Forza Italia</i> )	..... 64
LORETO ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> )	..... 65, 120, 129
* CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro	..... 65 e <i>passim</i>
CIONI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> )	..... 65
CURTO ( <i>AN</i> )	..... 87, 96
LOMBARDI SATRIANI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> )	... 87
ALBERTINI ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> )	..... 90
MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	..... 93, 98
Cò ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> )	..... 94, 100
LAVAGNINI ( <i>PPI</i> )	..... 102
MANFREDI ( <i>Forza Italia</i> )	..... 119
MANCA ( <i>Forza Italia</i> )	..... 119 e <i>passim</i>
THALER AUSSERHOFER ( <i>Misto</i> )	... 120, 132, 133

D'ONOFRIO ( <i>CCD</i> )	..... Pag. 122 e <i>passim</i>
COSTA ( <i>CDU</i> )	..... 123
PEDRIZZI ( <i>AN</i> )	..... 123
ANGIUS ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> )	..... 129
* BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa	..... 130
Votazioni nominali con scrutinio simulta- neo	..... 59 e <i>passim</i>
Verifica del numero legale	..... 92

#### DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTI- COLO 96 DELLA COSTITUZIONE

##### Discussione del Doc. IV-bis, n. 4-R:

PRESIDENTE	..... 134 e <i>passim</i>
RUSSO ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), relatore	..... 134
CALLEGARO ( <i>CDU</i> )	..... 137
MACERATINI ( <i>AN</i> )	..... 138
* BARBIERI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> )	..... 138
SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )	.. 139
Cò ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> )	..... 140

##### ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUATE NEL CORSO DELLA SEDU- TA	..... 141
---	-----------

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	..... 150
Assegnazione	..... 150
Presentazione di relazioni	..... 150
Rimessione all'Assemblea	..... 150

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del presidente MANCINO**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Bo, Bobbio, Borroni, Carcarino, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Donise, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Miglio, Ossicini, Sartori, Senese, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Conte, nella Repubblica Srpska, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Forcieri, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Squarcialupi, a Erfurt, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica** (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

**Stralcio del comma 18 dell'articolo 26 del testo proposto dalle Commissioni riunite (2793-quinquies)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2793. Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nel corso della seduta notturna di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

## CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ  
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

## Art. 26.

*(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 27, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonchè di quanto previsto dai commi 19 e 20 del presente articolo e dal comma 5 dell'articolo 29. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 11.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 6 all'assunzione di 3.000 unità di personale.

6. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

7. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

9. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

10. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.

11. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 6 e 9.

12. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto

previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

13. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

14. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 20 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

15. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

16. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 14, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

17. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

18. La Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono richiedere dati e informazioni a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, anche per via telematica, nonchè avvalersi delle competenti strutture del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Sistema informativo unitario del personale (SIUP), costituito nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA), al fine di effettuare, altresì, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni centrali dello Stato.

19. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».

20. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000

unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

21. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

22. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 21, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

23. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

24. A decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni da parte del personale docente di cui all'articolo 508, comma 15, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, può essere rilasciata soltanto al personale che abbia richiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

25. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite dalla Guardia di finanza, su richiesta del Ministro per la funzione pubblica o di propria iniziativa, anche avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

26. Per i fini di cui al comma 25 non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni rivolte dal Dipartimento della funzione pubblica o dalla Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a qual-



siasi organo dell'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonchè delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

27. All'articolo 1, comma 20, della legge 21 luglio 1997, n. 249, le parole «può provvedere» sono sostituite dalla seguente: «provvede»; la parola «massima» è soppressa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè una proposta di stralcio, un ordine del giorno e i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2-bis. Il personale in servizio, da oltre sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, comandato o distaccato, ai sensi delle vigenti leggi presso amministrazioni, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove si verifichi anche il soprannumero. Le dotazioni organiche ed economiche di provenienza sono corrispondentemente ridotte».

*Conseguentemente, le economie previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 40 dovranno essere incrementate di un ammontare pari alle minori entrate derivanti dal presente emendamento.*

26.200

D'ALÌ

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il personale in servizio, da oltre sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, comandato o distaccato, ai sensi delle vigenti leggi presso amministrazioni, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove si verifichi anche il soprannumero. Le dotazioni organiche ed economiche di provenienza sono corrispondentemente ridotte».

26.201

DI BENEDETTO, MANIS

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «non inferiore all'1» con le seguenti: «non inferiore al 3» e correlativamente, all'articolo 27, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «inferiore del 3» con le altre: «inferiore del 2».*

26.202

D'ALÌ, VEGAS

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:*  
«e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica».

26.203 PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica».

26.204 MANFREDI

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:*  
«e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica».

26.205 MANCA

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:*  
«e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica».

26.206 GRILLO

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Per la Giustizia tale priorità va estesa anche alle situazioni da sanare a norma dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che riguardano il personale di ruolo vincitore e idoneo a concorsi pubblici da assegnare a domanda presso le sedi del circondario di appartenenza».

26.207 PETTINATO

*Al comma 3, terzo periodo, premettere le parole:* «per le amministrazioni di cui al comma 2».

26.208 ANDREOLLI

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parola da:* «attuate» *sino a:* «modificazioni» *con le seguenti:* «nonchè all'indisponibilità di idonei di concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

26.209 PACE, MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, COLLINO, CURTO, BOSELLI, MARRI, BONATESTA, LISI, PONTONE, TURINI

*Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni», inserire i seguenti periodi: «Le assunzioni sono subordinate altresì alla copertura dei posti vacanti, alla data del 30 settembre 1997, nelle qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale del Ministero di grazia e giustizia, compresi i 987 posti di VIII qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario di cancelleria, banditi con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1993 già revocato e di nuovo banditi con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1997, e fatte salve le graduatorie di idonei di concorsi già espletati ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, mediante distinti concorsi per soli titoli riservati al personale in servizio, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti; anzianità di servizio, ulteriori titoli di studio posseduti, titoli di merito, e eventuali mansioni superiori svolte e documentate. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti, le modalità di presentazione della documentazione e i termini di presentazione delle domande di partecipazione».*

*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per un ammontare pari alle minori entrate derivanti dal presente emendamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

26.210 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni», inserire le seguenti: «, e dopo aver inquadrato nei ruoli il personale comandato o distaccato, da oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, presso amministrazioni, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti nei quali presta servizio».*

26.211 MUNGARI, AZZOLLINI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale addetto alla vigilanza urbana».*

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 170.000» e «lire 270.000».*

26.212

TIRELLI, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nei casi di urgente ed indifferibile normalizzazione degli uffici della Polizia di Stato e della restituzione degli attuali addetti non civili ai compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di Polizia, il Ministro dell'Interno è autorizzato a procedere immediatamente alle assunzioni di personale civile da destinare agli uffici della Polizia di Stato, all'uopo utilizzando i vincitori e gli idonei dei concorsi già espletati o in corso di espletamento».

*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per un ammontare pari alle minori entrate derivanti dal presente emendamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

26.213

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI,  
PALOMBO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle province di nuova istituzione si può procedere ad assunzioni e all'espletamento dei relativi concorsi anche per l'anno 1998».

26.214

LOMBARDI SATRIANI, GAMBINI, BEVILACQUA

*Sopprimere i commi da 4 a 12.*

26.215

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «all'assunzione», con le seguenti: «alla qualificazione tramite corsi di formazione professionale».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5 e ai commi 10, 11 e 12 la parola: «assunzione» è sostituita con l'altra: «qualificazione».*

26.216

VEGAS, D'ALÌ

*Al comma 4 sostituire le parole: «all'assunzione», con le parole: «alla qualificazione tramite corsi di formazione professionale», e conseguentemente è soppresso il comma 6».*

26.217

D'ALÌ

*Al comma 4, sostituire le parole: «3.800 unità», con le seguenti: «3.000 unità», e sopprimere i commi 10 e 11.*

26.218

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«In considerazione delle loro peculiarità organizzative e funzionali, i comuni possono autonomamente determinare la percentuale di cui al precedente periodo».

26.219

ANDREOLLI

*Al comma 5 sostituire le parole: «3000 unità» con le altre: «2400 unità»; inserire il seguente comma:*

«5-bis. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività ispettiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»..

26.220

FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA  
POGGIOLINI, MARINI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Per contrastare l'evasione fiscale e contributiva si provvede, con i criteri e le modalità di cui al comma 6, ad assumere 300 unità di personale all'INPS e 300 Ispettori del lavoro.

*Conseguentemente al comma 5, la cifra: «3.000» è sostituita con l'altra: «2.400».*

26.221

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'INPS i cui organici sono stati approvati dai Ministeri competenti nel corso dell'anno 1996 può procedere alle assunzioni necessarie a coprire le carenze di organico nei limiti delle disponibilità di bilancio al fine di consentire una più efficiente gestione ed una accurata lotta alla evasione contributiva».

26.222

MANIS

*Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze».*

26.223

IL RELATORE, MORANDO

*Al comma 6, lettera c), dopo la parola: «tecnico» inserire la seguente: «informatico,».*

26.224

IL RELATORE, MORANDO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È abrogato l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».*

26.225

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. Il comma 47, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“47. Le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1991, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998, per la copertura dei posti vacanti”».

26.226

BRUNI, MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «600 unità di personale», inserire le altre: «con contratto a tempo determinato per due anni.*

26.227

D'ALÌ

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «600 unità di personale», inserire le seguenti: «con contratto a tempo determinato per due anni.*

26.228

VEGAS, D'ALÌ

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente ed in particolare per il potenziamento dell'attività di controllo si provvede, con le procedure previste dai commi 1, e 2, ad assumere 80 unità nel contingente del Nucleo operativo ecologico. Il personale in servizio presso il Nucleo operativo ecologico, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge 8 luglio n. 349, è collocato extra

organico in soprannumero ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri e assegnato al Ministero dell'ambiente».

*Conseguentemente al comma 5, la cifra «3.000» è sostituita con l'altra «2.920».*

26.229 RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI, PALOMBO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il personale in servizio presso il Nucleo operativo ecologico istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è collocato extra organico in soprannumero ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri e assegnato al Ministero dell'ambiente».

26.230 RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO,  
PALOMBO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ha diritto a percepire un anticipo economico sul trattamento di fine rapporto di lavoro. Tale diritto è riconosciuto a tutto il personale in servizio, al maturare di otto anni di anzianità contributiva e consente di percepire un anticipo massimo dell'ottanta per cento della somma che spetterebbe come trattamento di fine rapporto al momento della presentazione della domanda».

26.231 FILOGRANA

*Sopprimere i commi 14 e 15.*

*All'articolo 28, al comma 2, sostituire le parole: «11,25 per cento» con le altre: «50 per cento».*

*Conseguentemente aumentare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in misura tale da coprire i maggiori oneri derivanti dal presente emendamento.*

26.232 (Testo corretto) (p. 283) MORO, SERENA, ROSSI

*All'emendamento 26.233, aggiungere in fine il seguente periodo: «Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».*

26.233/200 IL GOVERNO

*Al comma 14, sostituire le parole: «non inferiore al 20 per cento» con le altre: «non inferiore al 10 per cento».*

26.233

MINARDO

*Al comma 15, sopprimere le parole: «Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali».*

26.234

SPERONI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Al comma 15, sopprimere le parole: «le province autonome di Trento e di Bolzano».*

26.235

TAROLLI

*Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in quanto compatibile con l'autonomia della quale dispongono».*

26.236

GUBERT

*Sopprimere il comma 17.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e: «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 170.000» e: «270.000».*

26.237

TIRELLI, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. L'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, va interpretato nel senso che il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento di missione, di primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, spetta anche ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato;

*sopprimere il comma 24.*



*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti della misura corrispondente all'onere derivanti dal precedente comma in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideeterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».*

26.238 (Nuovo testo) PEDRIZZI, PACE, LISI, PASQUALI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI, BEVILACQUA, CAMPUS, BONATESTA

*Stralciare il comma 18.*

25

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 19 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo».*

26.500

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 19.*

26.239

D'ALÌ, VEGAS

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

*«19-bis. I ruoli di anzianità e le precedenti piante organiche degli ex dirigenti superiori vengono immediatamente aggiornati, senza aumenti di stipendio tabellare e d'indennità integrativa speciale, ponendo subito dopo gli stessi i dirigenti classificatisi idonei, nell'ordine conseguito in graduatoria con il concorso bandito in relazione alle disponibilità di posti verificatesi al 31 dicembre 1992. I dirigenti stessi hanno diritto di precedenza ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori, della retribuzione di posizione e di quella di risultato».*

26.240

CORSI ZEFFIRELLI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. I ruoli di anzianità e le precedenti piante organiche degli ex dirigenti superiori vengono immediatamente aggiornati, senza aumenti di stipendio tabellare e d'indennità integrativa speciale, ponendo subito dopo gli stessi i dirigenti classificatisi idonei, nell'ordine conseguito in graduatoria col concorso bandito in relazione alle disponibilità di posti verificatesi al 31 dicembre 1992. I dirigenti stessi hanno diritto di precedenza ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori, della retribuzione di posizione e di quella di risultato».

26.241

GUBERT

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. I ruoli di anzianità e le precedenti piante organiche degli ex dirigenti superiori vengono immediatamente aggiornati, senza aumenti di stipendio tabellare e d'indennità integrativa speciale, ponendo subito dopo gli stessi i dirigenti classificatisi idonei, nell'ordine conseguito in graduatoria col concorso bandito in relazione alle disponibilità di posti verificatesi al 31 dicembre 1992. I dirigenti stessi hanno diritto di precedenza ai fini dell'attribuzione di funzioni superiori, della retribuzione di posizione e di quella di risultato».

26.242

MANIS

*Al comma 20, sostituire le parole: «è incrementato di 3.000 unità» con le altre: «è incrementato di 5.000 unità».*

26.243

MINARDO

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

«20-bis. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 è prorogato al 31 gennaio 1998».

26.244

IULIANO, BESSO CORDERO

*Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «da tempo pieno a tempo parziale» inserire le seguenti: «e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane.»*

26.245

GUBERT

*Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «la contrattazione collettiva può prevedere», inserire le seguenti: «ad esclusione dei comuni fino a 3.000 abitanti e delle comunità montane»*

26.246 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, LISI, BONATESTA

*Sopprimere il comma 24.*

26.247 PAGANO, BUCCIARELLI, OCCHIPINTI, SCIVOLETTO, RESCAGLIO, FOLLIERI, FIORILLO, BATTAFARANO, MURINEDDU, MONTAGNINO, DI BENEDETTO, MANIERI

*Sopprimere il comma 24.*

26.248 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, BONATESTA, MAGGI

*Sostituire il comma 25 e 26 con il seguente:*

«25. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite dalla Guardia di finanza, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri su richiesta del Ministro per la funzione pubblica o di propria iniziativa. La Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 663, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

26.249

MANCA

*Sostituire il comma 25, con il seguente:*

«12. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite anche di propria iniziativa dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza. La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, svolti i primi accertamenti, trasmettono gli atti di competenza ai Comandi della Guardia di finanza per i successivi adempimenti di natura tributaria».

*Conseguentemente sostituire il comma 26, con il seguente:*

«13. Nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al comma 12, non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni a qualsiasi organo dell'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonché delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

26.250 PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

*Sostituire il comma 25, con il seguente:*

«25. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite dalla Guardia di finanza, dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri su richiesta del Ministro per la funzione pubblica o di propria iniziativa. La Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

*Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole: «o della Guardia di finanza» con le altre: «o dagli altri organi di controllo».*

26.251 PALOMBO, PELLICINI

*Al comma 25 sopprimere le parole: «o di propria iniziativa».*

26.252 MINARDO

*Al comma 25, sostituire le parole: «o di propria iniziativa» con le seguenti: «d'intesa con le amministrazioni interessate».*

26.253 MANFREDI

*Al comma 25, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le verifiche di cui al presente comma possono essere eseguite anche dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri che, svolti i primi accertamenti, trasmettono gli atti di competenza ai Comandi della Guardia di finanza per i successivi adempimenti di natura tributaria. Sono fatte salve le competenze delle singole amministrazioni di avvalersi dei rispettivi servizi ispettivi per l'effettuazione delle verifiche a campione sul personale dipendente».*

26.254 MANFREDI

*Al comma 26 sopprimere le parole: «o dalla Guardia di finanza».*

26.255

MINARDO

*Dopo il comma 26 inserire il seguente:*

«26-bis. I termini previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, sono riaperti fino al 30 giugno 1997».

26.256

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

*Dopo il comma 27 inserire il seguente:*

«27-bis. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge 2 agosto 1984 n. 409, convertito con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di eventuali accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico, fermo in ogni caso quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo».

26.257 (Nuovo testo) (p. 289)

FIGURELLI, DONISE, RUSSO SPENA, PELELLA, PAGANO, SCIVOLETTO, SCHIFANI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Si autorizza l'amministrazione comunale di Palermo, a partire dal 1° gennaio 1999, a stabilizzare i lavoratori *ex* decreto-legge n. 24 del 1986, inserendoli nella pianta organica con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a carico del bilancio del comune stesso, salvo quanto previsto nel disegno di legge finanziaria 1998».

26.258

SCHIFANI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. È differito al 31 dicembre 1998 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni».

26.300

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«27-bis. All'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 1998 il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato chiamati, a norma delle vigenti disposizioni, alle cariche di cui al comma precedente è, a fini perequativi, integrato, per il periodo di svolgimento delle cariche stesse, da un assegno aggiuntivo tale da eguagliare il trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. È fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole spettante”».

26.259

MACONI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«27-bis. All'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

“A decorrere dal 1° gennaio 1998 il trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato chiamati, a norma delle vigenti disposizioni, alle cariche di cui al comma precedente è, a fini perequativi, integrato, per il periodo di svolgimento delle cariche stesse, da un assegno aggiuntivo tale da eguagliare il trattamento economico complessivo spettante agli estranei all'amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche. È fatto salvo l'eventuale trattamento economico più favorevole spettante”».

26.260

MANIS

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«27-bis. Il personale appartenente al comparto ministeri assunto in esito a concorsi per le qualifiche dell'ex carriera direttiva, in possesso dell'ottava qualifica funzionale con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1990, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal 31 dicembre 1997, purchè a tale data abbia maturato un'anzianità non inferiore a sette anni dell'ottava qualifica funzionale.

27-ter. È abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21.

27-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, valutato in lire 19,2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si provvede utilizzando parzialmente l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

26.261

LORETO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria,

rilevato che:

il meccanismo disposto dall'articolo 26, comma 3, per le assunzioni rischia di penalizzare il Ministero degli affari esteri e, in particolare l'area della promozione culturale (basti pensare che gli 84 Istituti di cultura italiani – cui si aggiungono 7 sedi distaccate – dispongono di soli 120 dipendenti di ruolo, a fronte di una dotazione organica di 260 unità, già di per sé insufficiente),

invitano il Governo:

a provvedere quanto prima agli adempimenti previsti dal citato articolo, per consentire l'assunzione del personale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri fino a completamento delle dotazioni organiche così come determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1996, nonchè per elevare il contingente dei contrattisti di cui all'articolo 17 della legge n. 401 del 1990 di una percentuale pari al 10 per cento per i prossimi tre anni.

9.2793.39

CIONI, MIGONE

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Permessi sindacali dei dipendenti pubblici)*

1. I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni possono essere collocati in aspettativa e usufruire di permessi sindacali retribuiti nei limiti medi di una unità ogni 5.000 dipendenti a tempo indeterminato».

*Conseguentemente, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

26.0.200

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Trattamento in servizio dei combattenti)*

1. I combattenti e le categorie assimilate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda essere trattenuti in servizio presso le amministrazioni pubbliche da cui dipendono fino al compimento del settantesimo anno di età».

26.0.201

MANFREDI, PALUMBO

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Trattamento in servizio dei combattenti)*

27-bis. I combattenti e le categorie assimilate, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda essere trattenuti in servizio presso le amministrazioni pubbliche da cui dipendono fino al compimento del settantesimo anno di età».

26.0.202

MANFREDI, PALUMBO

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

*(Sezioni stralcio)*

1. Al fine di assicurare l'effettiva funzionalità delle sezioni stralcio con adeguata assistenza e supporto ai magistrati professionali ed onorari ad esse addetti e per garantire la funzionalità di tutti gli altri uffici giudiziari, in previsione anche dell'attuazione del giudice unico, in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assegnazione di personale, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle varie qualifiche funzionali e profili professionali dei ruoli organici del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia, inclusi i 987 posti di VIII qualifica funzionale, profilo professionale di funzionario di cancelleria, banditi con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - della Repubblica Italiana del 27 luglio 1993 (modificato dal decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - del 17 ottobre 1997), da intendersi revocato con la presente legge, sono conferiti, con effetto dalla predetta data, mediante concorsi speciali per titoli, riservati al perso-



nale in servizio in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello della qualifica da conferire e con cinque anni di effettivo servizio nella medesima.

Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:

- 1) anzianità di servizio;
- 2) svolgimento di mansioni superiori;
- 3) ulteriori titoli di studio;
- 4) titoli di merito.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno stabiliti i criteri di valutazione dei titoli suddetti».

26.0.203 CURTO, PEDRIZZI, PACE, LISI, PASQUALI, VALENTINO, BONATESTA

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

1. La normativa di cui all'articolo 1, commi 56, 57 e 58 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica solo per le seguenti categorie di personale: polizia, carabinieri, magistrati, professori universitari e tutto il personale delle pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che si trova in posizione di dipendenza funzionale diretta dall'organo politico.

2. In deroga al comma 1, al restante personale si applica comunque la normativa citata in caso di inadempienza da parte del lavoratore degli obblighi fiscali e contributivi.

3. La disposizione del comma 1 si applica dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La durata settimanale del *part time*, così definito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere fissata in 18, 24 o 30 ore settimanali.

5. La durata temporale di vigenza del lavoro *part time* è revocabile da parte del lavoratore con un preavviso di 3 mesi.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente, in caso di indisponibilità di posti a tempo pieno nell'ufficio di assegnazione, scatta una procedura di mobilità oppure la domanda di ritorno al tempo pieno viene sospesa».

26.0.204 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

D'ALÌ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 26.200, 26.202 26.217 26.227 e 26.239.

DI BENEDETTO. Do per illustrato l'emendamento 26.201.

PALOMBO. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emendamenti 26.203, 26.250 e 26.251.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Manfredi si danno per illustrati, così come quelli a firma del senatore Grillo.

MANCA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 26.205 e 26.249.

PETTINATO. Do per illustrato l'emendamento 26.207.

ANDREOLLI. Signor Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 26.219.

PACE. Do per illustrato l'emendamento 26.209.

PEDRIZZI. Si danno per illustrati gli emendamenti 26.210, 26.213 e 26.238 (Nuovo testo).

TIRELLI. Diamo per illustrati gli emendamenti 26.212 e 26.237.

D'ALÌ. Per quanto riguarda gli emendamenti che recano come prima firma quella del senatore Vegas, il Gruppo Forza Italia intende sopprimere le novità introdotte dal Governo in Commissione, novità che prevedono l'assunzione di 3.800 nuovi dipendenti nella pubblica amministrazione.

Quando ci fu l'insediamento di questo Governo, pensavamo di aver capito che fra i suoi intendimenti vi fosse quello di ridurre le spese della pubblica amministrazione; ci siamo dovuti rendere conto, invece, e lo constatiamo di giorno in giorno, che questo Governo non ha nessuna intenzione di ridurre la spesa pubblica, anzi vuole utilizzare la struttura pubblica per continuare ad alimentare un volano di spesa e di clientele.

Siamo decisamente contrari al fatto che si autorizzi soprattutto il Ministero delle finanze ad assumere altri 3.000 nuovi dipendenti, in quanto tale Dicastero è sempre sulla cronaca di tutti i giornali per la sua elefantiasi; sappiamo che in Italia il Ministero delle finanze ha nel suo interno il doppio dei dipendenti di quanto non ne abbiano gli Stati Uniti d'America nella loro globalità. Non è possibile continuare con questa politica che poi non farà altro che riflettersi sulle casse dei cittadini, i quali dovranno alimentare, con l'aumento della pressione fiscale, questa crescita della spesa pubblica. Siamo quindi decisamente contrari, si provveda piuttosto a fare corsi di qualificazione del personale all'interno dello stesso Ministero e a rendere quest'ultimo, se ne ha la capacità, più efficiente.

FERRANTE. Do per illustrato l'emendamento 26.220.

RIPAMONTI. Anche io do per illustrato l'emendamento 26.221.

MANIS. Gli emendamenti 26.222 e 26.242 si illustrano da sè.

MORANDO, *relatore*. Do per illustrati i miei emendamenti 26.223 e 26.224.

LUBRANO DI RICCO. Do per illustrato l'emendamento 26.226, al quale aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. L'emendamento 26.232 si dà per illustrato.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo dà per illustrati i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26.243, 26.252, 26.255 e 26.233, presentati dal senatore Minardo, si danno per illustrati.

PERUZZOTTI. Do per illustrato l'emendamento 26.234.

TAROLLI. Anche io do per illustrati gli emendamenti 26.235 e 26.256.

GUBERT. Signor Presidente, il primo emendamento da me presentato, il 26.236, dispone una salvaguardia rispetto alle programmazioni di riduzione di personale per gli enti dotati di autonomia. Non so se questo emendamento sia pleonastico; tuttavia esso rappresenta un richiamo a questo principio.

L'emendamento 26.241, di contenuto analogo ad emendamenti presentati da altri senatori, tende a salvaguardare una certa priorità nella sistemazione di personale direttivo che ha partecipato a concorsi, che è risultato idoneo ma che senza questo tipo di inquadramento – che per ora non comporta oneri – si vedrebbe scavalcato dai nuovi assunti, e questa sembra una soluzione non ragionevole.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 26.245 esso fa presente come il giusto indirizzo politico di favorire l'occupazione *part-time* debba tener conto anche delle particolari esigenze che vi sono nei piccolissimi enti amministrativi come comuni e comunità montane, nei quali il numero dei dipendenti è molto basso. In questo emendamento si dà una indicazione di tipo programmatico; si dovrebbe comunque trovare un modo per non penalizzare questi enti.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrata la proposta di stralcio del comma 18.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26.240, 26.244 e 26.247 si danno per illustrati.

\* FIGURELLI. Signor Presidente, l'emendamento 26.257 è stato riformulato in un testo che è stato consegnato ieri alla Presidenza.

L'emendamento in esame risponde alla necessità obiettiva di uscire da quelle emergenze e da quella eternizzazione del provvisorio e del precario che, in questo campo, sembrano essere diventate quasi un rito ad ogni finanziaria, anno dopo anno, da oltre dieci anni. L'emergenza e l'eternizzazione del provvisorio hanno contraddetto e contraddicono sia l'esigenza e la finalità generale di razionalizzare la finanza pubblica, sia la necessità e l'obiettivo di pervenire ad una più razionale, più produttiva e più programmata opera di realizzazione dei lavori di manutenzione e dei servizi sociali utili.

Il testo riformulato dell'emendamento, consegnato ieri alla Presidenza, reca una dizione tesa a sottolineare che la finalità di una disciplina definitiva e non più provvisoria non sia offuscata da incongruenze e contraddizioni.

Il nuovo testo prevede una concertazione con le amministrazioni locali e la possibilità di accordi di programma e cancella la dizione «decreti ministeriali», limitativa delle prerogative del Parlamento e della stessa azione del Governo. Il nuovo testo, inoltre, evita che l'eventuale mobilità del settore pubblico possa essere intesa in contrasto con il limite di quella programmazione triennale del fabbisogno del personale, che giustamente il ministro Bassanini e il Governo hanno posto come obiettivo qualificante del rinnovamento della pubblica amministrazione.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento 26.257, che ha come primo firmatario il senatore Figurelli, per sottolinearne la grande importanza. È questo un emendamento molto equilibrato e mi sembra che risolva la situazione di grande e preoccupante precarietà riguardante i lavoratori dei lavori socialmente utili nei comuni di Napoli e Palermo.

A mio giudizio, esso indica una strada per la regolamentazione di questo fenomeno: da un lato fa uscire dalla precarietà migliaia di lavoratori e, dall'altro lato, rende il lavoro di questi precari utile, anzi necessario, per i servizi sociali all'interno dei comuni prima citati. Quindi, mi sembra che sia un emendamento particolarmente studiato, elaborato e concordato anche con i sindacati locali.

Pertanto, il mio Gruppo lo appoggia con grande favore e chiede che anche l'Aula rivolga la propria attenzione nei confronti di esso, in quanto risolve – lo ripeto – un problema molto grave nella maniera migliore.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, intervengo per ribadire la mia volontà di apporre la firma all'emendamento 26.257 (testo corretto) (già ne avevo informato la Presidenza con una nota scritta) e per sottolineare che anch'io precedentemente avevo presentato un emendamento, 26.258, il cui contenuto e le cui finalità sono analoghe a quello che è stato testè illustrato dai colleghi senatori.

Ribadisco, inoltre, come la soluzione del problema non comporti un aggravio delle finanze pubbliche in ordine a questa tematica.

ALBERTINI. L'emendamento 26.300 si illustra da sè.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.261 si dà per illustrato.

BONATESTA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 26.261.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 39 si intende illustrato.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.200; credo che l'espressione: «nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici» sia così ampia da rendere – per così dire – praticamente impossibile l'approvazione dell'emendamento. Immagino che l'obiettivo fosse più specifico, ma alla lettera la dizione è troppo ampia.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.201, il mio parere è contrario, in quanto è privo di copertura ed affronta gli stessi problemi dell'emendamento precedente.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 26.202, 26.203 identico agli emendamenti 26.204, 26.205 e 26.206; tuttavia, vorrei far presente ai presentatori degli ultimi quattro emendamenti che il testo, così come uscito dalla Commissione, risolve il problema da essi posto, nel senso cioè che risponde già a queste esigenze. Comunque, sono ad essi contrario se i presentatori li mantengono.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.207, perchè travolgerebbe tutto l'impianto della programmazione della finanziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.208, vorrei invitare il senatore Andreolli a riflettere circa la possibilità di ritirarlo, perchè ritengo che in realtà la situazione sia già quella che si vuole introdurre con l'emendamento, cioè che le amministrazioni di cui al comma 2 siano già ricomprese nella norma per come è formulata. Tuttavia, se il presentatore non intende ritirarlo, mi rimetto al Governo su questo punto. La mia opinione, anche in rapporto ad emendamenti che ritroveremo più avanti (in particolare il 26.212, che riguarda i vigili urbani), è che appunto queste situazioni siano già comprese e che per le amministrazioni locali il problema non si ponga.

L'emendamento 26.209 è il primo di una serie di emendamenti che intendono affrontare questo problema. Mi rimetto al Governo, conside-

rando tuttavia che, se si volesse approvare questa norma, il mio consiglio sarebbe quello di spostare la data dal 1° gennaio 1992 a molto più avanti, per impedire che il ricorso a graduatorie così «antiche» per coprire posti in organico finisca per diventare soltanto una perdita di tempo.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 26.210, soprattutto per la copertura, mentre per quanto riguarda l'emendamento 26.212 ho già detto in precedenza che vorrei invitare i presentatori al ritiro. Se loro intendono mantenerlo, il parere è contrario perchè la mia opinione è che questa norma non si applichi agli enti locali, se non nel senso chiarito dal testo, cioè che essi effettuano una autonoma programmazione. Pertanto, a mio parere, questo problema non si pone.

Sull'emendamento 26.213 esprimo parere contrario perchè credo che, contrariamente a quanto detto prima dal senatore D'Alì in sede di illustrazione, noi abbiamo tradotto in cifre il contenimento del personale, e quindi della spesa pubblica, nel corso del 1998; tale contenimento, secondo il testo approvato dalla Commissione, sarà intorno alle 13.000 unità. Se cominciassimo con deroghe di questo tipo (vorrei dirlo adesso per non ripetere il discorso per analoghi emendamenti), allora sì che questo numero si ridurrebbe, per cui sarebbero appropriate le argomentazioni del senatore D'Alì.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 26.215, 26.216, 26.217 e 26.218.

All'emendamento 26.220 sono favorevole, e voglio evidenziarne ai colleghi il rilievo. In pratica, sulle ipotesi che si erano fatte in precedenza di nuove assunzioni nella pubblica amministrazione, le famose nuove 3.000 unità, questo emendamento interviene per ridurre il numero delle assunzioni presso il Ministero delle finanze per assegnare parte di queste unità aggiuntive al servizio di ispezione dell'Inps e all'Ispettorato del lavoro. Vorrei allora sottoporre all'Aula un'ipotesi che si riferisce ancora al servizio ispettivo del Ministero del lavoro, dicendo subito, anche in riferimento ad un piccolo incidente di percorso di ieri sera che ha poi provocato la decisione da parte del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente di irrigidire il proprio atteggiamento, che, qualora vi fosse una forza di opposizione significativa contraria alla proposta che sto per fare, la ritirerò. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro (in questo senso si potrebbe aggiungere al testo dell'emendamento 26.220 un nuovo comma) è gravemente carente, e si tratta di vedere se, oltre ad assegnargli queste 300 unità aggiuntive, come propone l'emendamento, non sia possibile introdurre una norma che faciliti la mobilità verso il Ministero del lavoro ed il servizio ispettivo attraverso corsi di riqualificazione. Il testo della mia proposta emendativa è il seguente:

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le

procedure previste ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un regolamento nel quale vengono indicati i criteri e le modalità per favorire il passaggio del personale di VIII e IX profilo professionale da altre amministrazioni dello Stato, enti ed organi pubblici, anche in deroga alla normativa vigente, al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il regolamento prevede i percorsi formativi mirati al conseguimento della qualifica ispettiva.

3. Al fine di realizzare il coordinamento e l'uniformità degli interventi della pubblica amministrazione nella materia della prevenzione e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché in materia di lavoro e previdenziale, devono essere indicate nel regolamento le procedure a cui gli organi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo devono attenersi».

26.220/1

IL RELATORE

Si tratterebbe quindi di procedere non mediante nuove assunzioni, ma attraverso la copertura delle esigenze di personale dell'Ispettorato del lavoro, che da questo punto di vista al momento è assolutamente carente, con una incentivazione del processo di mobilità volontaria.

A questo riguardo, la mia proposta risolverebbe tale problema. Mi scuso per non averne fatto menzione prima, quando mi è stato domandato se vi fossero innovazioni. Qualora tale proposta non raccogliesse consensi la ritirerò, se invece fosse largamente condivisa – cosa che a mio avviso sarebbe ragionevole – potremmo subemendare il testo dell'emendamento 26.220 in tal senso.

Per quanto riguarda l'emendamento 26.222 invito i proponenti al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Parere contrario all'emendamento 26.225 perchè questa società è stata appena istituita.

Parere contrario agli emendamenti 26.226, 26.227, 26.228. Per quanto riguarda l'emendamento 26.229 invito i presentatori a ritirarlo, in quanto a mio avviso il problema del sovrannumero introduce delle innovazioni che finiscono per trasferirsi a tutta l'amministrazione. Sarebbe forse opportuno trasformare tale emendamento in un ordine del giorno. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 26.230: qualora i proponenti non aderissero a tale invito, il parere è contrario. Per quanto riguarda l'emendamento 26.232, parere contrario nel merito; tra l'altro a mio avviso non andrebbe discusso in questa sede e pongo quindi un problema di collocazione.

Parere favorevole sull'emendamento 26.233/200 e sull'emendamento 26.233.

Parere contrario agli emendamenti 26.234, 26.235 e 26.236, rispetto al quale desidero precisare che la specialità degli statuti su questo punto è assolutamente preservata. Al riguardo sentirò anche il parere del Governo, ma la mia opinione è che il problema non si ponga.

Parere contrario all'emendamento 26.238 e parere favorevole alla proposta di stralcio n. 25.

Parere contrario all'emendamento 26.239.

Parere favorevole sull'emendamento 26.500.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.240, identico agli emendamenti 26.241 e 26.242, anche se ritengo che un emendamento approvato ieri, presentato dal senatore Angius, almeno in parte affronti questi stessi problemi.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 26.243, 26.244 e 26.245.

Parere contrario sull'emendamento 26.246. Per quanto riguarda l'emendamento 26.247, identico al 26.248, a meno che il Governo non presenti una riformulazione del testo approvato dalla Commissione che risolva i problemi che hanno ispirato la presentazione di questi emendamenti, il mio parere è favorevole.

Parere contrario sugli emendamenti 26.249 e 26.250, mentre sull'emendamento 26.251 mi rimetto al Governo. Parere contrario sugli emendamenti 26.252 e 26.253, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 26.254, che decadrebbe in caso di approvazione del 26.251. Parere contrario sugli emendamenti 26.255 e 26.256 e favorevole sul 26.257 (Nuovo testo).

Sull'emendamento 26.300 mi rimetto al Governo, seppure io ritenga che i comuni possano già agire in questa direzione, se lo vogliono. Inviterei poi il senatore Loreto a ritirare l'emendamento 26.261, perchè in questo caso sono certo che la norma approvata ieri con l'emendamento 17.204, con le correzioni che vi abbiamo apportato, sia risolutiva.

Parere favorevole sull'ordine del giorno numero 39 e contrario sugli emendamenti 26.0.200 e 26.0.201, a proposito del quale vorrei dire al proponente che riaffronteremo questo problema in occasione dell'esame dell'articolo 28.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Parere contrario sugli emendamenti 26.200, 26.201, 26.202, 26.203 (identico al 26.204, 26.205 e 26.206) e 26.207. Per quanto riguarda l'emendamento 26.208, mi associo all'invito al ritiro in quanto questo emendamento è veramente pleonastico. Sull'emendamento 26.209, parere contrario; vorrei ricordare che una parte di questa materia è trattata nel comma 12, che dispone sulla data di validità delle graduatorie. Parere contrario sull'emendamento 26.210, mentre mi associo all'invito al ritiro per l'emendamento 26.212, altrimenti parere contrario. Il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 26.213, 26.215, 26.216, 26.217 e 26.218. Per quanto riguarda l'emendamento 26.220/1, chiedo che intervenga il collega Pizzinato.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sull'emendamento 26.220/1 il Governo è d'accordo, in conside-



razione che attualmente presso l'ispettorato del lavoro vi è una carenza di oltre il 50 per cento degli organici con punte del 90 per cento; questo problema si intende affrontarlo, invece che con nuove assunzioni, attraverso - questo è il senso dell'emendamento - la mobilità interministeriale con adeguata formazione professionale; quindi parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento 26.221 mi sembra sia assorbito dagli interventi precedenti. Inviterei quindi il senatore Ripamonti a ritirarlo. Anche sull'emendamento 26.222 invito il presentatore al ritiro, così come già fatto dal relatore, diversamente il parere sarà contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 26.223 e 26.224; esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 26.225, 26.226, 26.227 e 26.228. Per quanto riguarda l'emendamento 26.229 faccio mio il suggerimento del relatore di un suo ritiro o di una sua trasformazione in ordine del giorno; diversamente il parere sarà contrario.

Lo stesso discorso vale per l'emendamento 26.230. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.233; esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 26.232 (testo corretto), 26.234, 26.235, 26.236, 26.237 e 26.238. Esprimo parere favorevole sulla proposta di stralcio del comma 18.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.239, 26.240 (identico al 26.241 e 26.242), 26.243 e 26.244. Per quanto riguarda l'emendamento 26.245 invito il presentatore ritirarlo, perchè penso che questa materia sia trattata dal comma 23 del testo approvato dalla Commissione; diversamente il parere sarà contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.246.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 26.247 e 26.248, tra loro identici. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 26.249, 26.250, 26.251, 26.252, 26.253, 26.254, 26.255 e 26.256. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.257, nuovo testo, e contrario sugli emendamenti 26.300 e 26.261.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, mi riserverei di esprimere il parere del Governo quando esso verrà messo al voti.

Passando agli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.0.200 e 26.0.201.

SILIQVINI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 26.248.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.200.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'emendamento 26.200 è nella sostanza uguale al successivo emendamento 26.201 dei senatori Di Benedetto e

Manis. Il parere contrario del relatore è stato motivato dall'eccessiva ampiezza dello spettro di intervento. Se ci fossero dei suggerimenti per ridurre la proposta, potremmo anche prendere in considerazione una modifica.

Non so se il relatore e il rappresentante del Governo che hanno espresso questa perplessità possono accedere alla nostra richiesta. Diversamente si voterà l'emendamento così com'è.

PRESIDENTE. Sottosegretario Giarda, i presentatori degli emendamenti 26.200 e 26.201 avanzano una richiesta. Essi si manifestano disponibili a contenere il numero dei dipendenti precari ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle rispettive amministrazioni. Non so che cosa ne pensi, so però che qualche amministrazione lo sta già facendo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi scusi, Presidente, ma ero distratto da alcuni senatori e quindi ho perso il riferimento.

PRESIDENTE. Siamo agli emendamenti 26.200 e 26.201. Il senatore D'Alì chiede al Governo se è possibile contenere il numero dei dipendenti ai fini dell'inquadramento in ruolo. In tale ipotesi ci sarebbe la disponibilità dei presentatori a chiedere la votazione della eventuale proposta riduttiva del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, le confesso che per me è una domanda un pò troppo difficile, a cui non sono in grado di rispondere così su due piedi. Se mi consente di fare una riflessione, tra pochi minuti potrei darle una risposta.

MORANDO, *relatore*. Vorrei proporre un brevissimo accantonamento per valutare un'ipotesi di modifica insieme al Governo.

PRESIDENTE. Lei è filogovernativo e quindi avanza la stessa richiesta del Sottosegretario.

Se non ci sono osservazioni, accantoniamo pertanto gli emendamenti 26.200 e 26.201.

Metto ai voti l'emendamento 26.202, presentato dai senatori D'Alì e Vegas.

**Non è approvato.**

### **Sullo sbarco di clandestini a Reggio Calabria**

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PERUZZOTTI. Signor Presidente, ci risulta notizia che stamattina, alle ore 3,30, sono sbarcati a Reggio Calabria altri 400 clandestini.

Chiedo che la Presidenza del Senato inviti il più presto possibile il Ministro dell'interno a rispondere su questi nuovi arrivi e a riferire sulla situazione dei rimpatri.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, mi farò carico di questa sua richiesta. Parlerò con il Ministro dell'interno.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.203, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori, identico agli emendamenti 26.204, presentato dal senatore Manfredi, 26.205, presentato dal senatore Manca, e 26.206, presentato dal senatore Grillo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.207, presentato dal senatore Pettinato.

**Non è approvato.**

Senatore Andreolli, è stato invitato a ritirare l'emendamento 26.208. Accetta l'invito?

ANDREOLLI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Metto ai voti l'emendamento 26.209, presentato dal senatore Pace e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.210, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 26.211 è stato dichiarato inammissibile.

Senatore Tirelli, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 26.212?

TIRELLI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Metto ai voti l'emendamento 26.213, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 26.214 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.215.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia – come è ovvio – sull'emendamento in esame.

La presentazione dell'emendamento deriva dal fatto che in Commissione sono stati introdotti, con un emendamento governativo, i commi da 4 a 12 che prevedono nuove ulteriori assunzioni.

Per quanto riguarda le assunzioni del Ministero delle finanze, sarebbe opportuno riqualificare il personale esistente piuttosto che assumere nuovi dipendenti, perchè – relativamente agli accertamenti – il Ministero delle finanze funziona in base alle stesse logiche adottate nei reparti di volo dell'Aeronautica militare, per cui c'è una persona che vola o compie gli accertamenti e altre dieci che stanno dietro la scrivania. Inoltre, il sistema di assumere dipendenti per migliorare gli *standard* dell'amministrazione è in sè sbagliato.

Devo aggiungere che queste ulteriori assunzioni sono conseguenza dei noti patti che hanno posto fine alla crisi di Governo e che, sicuramente, non contengono nulla di positivo relativamente alla politica dell'impiego.

Se a queste assunzioni aggiungiamo anche la promessa di assumere numerosi altri dipendenti nei posti pubblici, ne ricaviamo che l'approccio con il quale il Governo si dirige verso l'Europa è quello di ampliare la sfera pubblica e comprimere quella privata, compiendo un'azione esattamente contraria a quella che sarebbe necessaria.

D'altronde, se la pratica di nuove assunzioni pubbliche fosse la soluzione ottimale, ci si dovrebbe domandare perchè non si assumono tutti i disoccupati italiani (circa 3 milioni) ma vengono scelti solo alcuni privilegiati. È ovvio che si tratta di una scelta in sè sbagliata, che non dovrà essere quindi percorsa neanche per poche unità.

A tutto ciò va aggiunto il fatto che il Governo è stato estremamente inesatto in ordine alle quantificazioni di spesa. Infatti, l'articolo al nostro esame era quantificato in base all'esigenza di offrire un miglioramento del fabbisogno nell'ordine di 200 miliardi a regime. Dopo la presentazione di un emendamento governativo che modificava il *décalage*, passando dall'1,5 per cento costante nel tempo all'1 per cento per il primo anno, cui si aggiungeva lo 0,5 per gli anni successivi – cioè lo stesso effetto a regime – la quantificazione veniva modificata da 200 miliardi a 636 miliardi. Questo dimostra o che il Governo non è assolutamente accurato nelle quantificazioni, dal momento che si registra uno scarto nell'ordine del 200 per cento, e ciò getta una luce sinistra su tutta la manovra governativa, oppure che le quantificazioni sono fatte semplicemente ad arte per offrire una copertura ad emendamenti successivi, e questo non è un metodo accettabile.

Per tutta questa serie di motivi, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 26.215.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.215, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.216.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei semplicemente ricordare ai colleghi che sarebbe molto più opportuno qualificare il personale esistente e non assumere nuovi dipendenti; spendere dei soldi in corsi di formazione e di riqualificazione piuttosto che procedere ad assunzioni di personale che determinano solamente una doppia spesa: quella per il personale già esistente e quella per i nuovi assunti. Non è questo il modo di amministrare lo Stato.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, lei sostanzialmente propone una riduzione di spesa.

D'ALÌ. Sì.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, a me sembra che il ragionamento svolto dal collega D'Alì sia altamente condivisibile, tanto è vero che negli stessi termini si è espresso il relatore Morando per un'altra *tranche* di possibili assunzioni. Non capisco quindi perchè la stessa logica, adottata per il Ministero del lavoro e previdenza sociale, non possa valere anche per le nuove assunzioni che il Governo ha intenzione di fare.

Mi auguro che l'emendamento 26.216 sia approvato o quanto meno che l'attuale testo del disegno di legge sia modificato, in modo da considerare anche questa possibilità.

Dichiaro, pertanto, il mio voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Sottosegretario Giarda, è stata avanzata la richiesta di promuovere una maggiore qualificazione del personale piuttosto che procedere a nuove assunzioni. Lei conferma il parere negativo sull'emendamento 26.216?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, mi sembra che le due questioni non siano incompatibili tra loro. Il Go-

verno ha assunto un impegno per quanto riguarda la riqualificazione del personale; ci troviamo però di fronte al problema di gestire il *turn over*, perchè in molte amministrazioni il personale si dimette per raggiunti limiti di età o per altre ragioni, e quindi il soddisfacimento delle esigenze e del fabbisogno del servizio richiede che debbano essere fatte nuove assunzioni.

Le due questioni dunque non sono incompatibili; pertanto, confermo il parere negativo su questo emendamento.

VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VIGEVANI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei aggiungere che, per quanto riguarda il Ministero delle finanze, è in via di conclusione l'*iter* burocratico per avviare un processo di riqualificazione del personale che riguarderà 20 000 persone, per le quali è stato previsto, già lo scorso anno, uno stanziamento di 180 miliardi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.216, presentato dai senatori Vegas e D'Alì.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.217, presentato dal senatore D'Alì.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.218, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 26.219 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.220/1.

BONATESTA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sia del relatore, sia del rappresentante del Governo sul fatto che approvando questo comma aggiuntivo dell'articolo 26 si aggraverà – a meno che non vengano date qui in Aula spiegazioni rassicuranti in senso contrario – una situazione esistente negli ispettorati del lavoro, laddove ci sono ispettori del lavoro inquadrati nella VII qualifica funzionale per un erro-

re di interpretazione. Questo è stato riconosciuto ufficialmente anche in sede di 11ª Commissione e il sottosegretario Pizzinato, a nome del Governo, ha assunto l'impegno a risolvere il problema di questi ispettori del lavoro inquadrati nella VII qualifica funzionale.

Nel momento in cui dovessimo far arrivare da altre amministrazioni personale di VIII e IX qualifica funzionale, è chiaro che passerebbe avanti a questi dipendenti che sarebbero ulteriormente penalizzati.

Chiedo perciò al Governo assicurazioni, nel senso che gli ispettori del lavoro attualmente inquadrati nella VII qualifica funzionale vengano automaticamente inquadrati nella qualifica funzionale loro spettante perchè di fatto, in tutti questi anni, hanno esercitato mansioni relative a livelli superiori. In questo caso, si può accogliere sia questo subemendamento sia eventuali altri emendamenti che lo dovessero sostituire.

Se però non vi è questa garanzia per gli ispettori del lavoro attualmente in servizio, non credo che questo emendamento possa essere accolto.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, devo confermare quel che ha detto ora il senatore Bonatesta: la Commissione lavoro, il 24 giugno, ha approvato un ordine del giorno per la definizione della posizione di un gruppo notevole di ispettori del lavoro già in servizio. Bisogna dunque evitare che, immettendo in servizio altre persone, senza tener conto di queste posizioni, si disattenda un impegno assunto dalla Commissione lavoro. Sono quindi, per questa parte, d'accordo con il senatore Bonatesta e chiedo che il relatore e il rappresentante del Governo tengano conto di questa posizione.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore, sul quale pregherei di fare un attimo di attenzione, ho due obiezioni che, se non fossero accolte, mi costringerebbero ad esprimere un voto contrario. La prima: si stabilisce nel primo capoverso che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emani un regolamento con il quale si prevede un vistoso trasferimento di personale all'interno dell'amministrazione pubblica in un settore particolarmente delicato. Un regolamento di questo tipo non può essere emanato senza che intervengano le competenti Commissioni parlamentari. Chiedo quindi al relatore se non ritenga di inserire la previsione che questo regolamento possa essere emanato solo dopo un esame - anche concedendo un breve termine - da parte delle Commissioni competenti e l'espressione di un parere.

La posizione, invece, è nettamente contraria per quanto riguarda il terzo punto perchè si tratta di prevedere, con un regolamento che deve emanare il Ministero del lavoro, il coordinamento tra le varie funzioni di vigilanza. Mi sembra che si stia dimenticando che le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di igiene spettano prioritariamente agli organismi che dipendono dal Ministero della sanità, mentre soltanto per alcuni settori e in alcuni campi

competono agli ispettori del lavoro dipendenti dal Ministero del lavoro.

Pertanto, stabilire che il regolamento previsto per realizzare il coordinamento venga emanato dal Ministero del lavoro in concorso con altri Ministeri, ma dimenticando completamente il perno, cioè il Ministero della sanità, mi sembra che sia contrario a tutto il nostro sistema istituzionale.

Credo che in questa sede l'unica soluzione sia quella di eliminare il terzo capoverso, perchè non vedo come potrebbe essere formulato diversamente. L'esigenza del coordinamento esiste, ma va fatta coinvolgendo i vari Ministeri interessati, con una disciplina specifica e non con una indicazione sommaria in questa sede. Pertanto, invito il relatore e il Governo ad esprimere la propria posizione su questi punti, altrimenti saremo costretti ad assumere una posizione contraria. (*Il senatore Manfroi chiede di intervenire*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, mi scusi, ma apprezzate le circostanze – credevo di fare cosa utile alla risoluzione di un problema, mentre vedo emergere tante perplessità, delle quali non supponevo la consistenza, ed allora ho sbagliato io – ritiro il subemendamento all'emendamento 26.220.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MANFROI. Signor Presidente, avevo alzato la mano prima che lei concedesse la parola al relatore, ma di fronte al ritiro del subemendamento, credo che il mio intervento a questo punto sia superfluo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, mi permetto a nome del Governo, avendo il parere anche della funzione pubblica, di insistere perchè sia posto ai voti l'emendamento 26.220/1, almeno per quanto concerne i capoversi 1 e 2, eliminando il punto 3 e integrando il capoverso 1 dell'aspetto che sottolineava il senatore Smuraglia: «previa consultazione e parere delle competenti Commissioni».

Vorrei spendere, inoltre, due brevi parole per rispondere all'obiezione fatta dai senatori Bonatesta e Smuraglia. Il Governo, in Commissione lavoro, ha assunto l'impegno, che intende mantenere nel momento in cui si perviene al rinnovo del contratto di lavoro del settore, della soluzione dei problemi di inquadramento per quanto riguarda l'insieme del personale dell'Ispettorato, e in particolare per il settimo e l'ottavo livello. Contemporaneamente, il Ministero del lavoro sta organizzando trime-



stralmente corsi di aggiornamento e formazione professionale per gli ispettorati, al fine di corrispondere ad essi anche gli inquadramenti.

Infine, voglio sottolineare che l'organico ha una carenza nel Centro-Nord, che va dal 90 per cento di Brescia al 50-60 per cento in tutte le regioni del Centro-Nord. Senza mobilità non si può ovviare a tale inconveniente.

Quindi, riconfermo l'impegno per quanto concerne la soluzione del problema degli inquadramenti in occasione del rinnovo del contratto di lavoro, così come previsto dall'ordine del giorno approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Vediamo se è possibile trovare una soluzione.

C'è una esigenza, che è stata sottolineata dal senatore Smuraglia, di aggiungere le seguenti parole: «e sentite le competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'emanazione di un regolamento», al primo capoverso.

BARBIERI. È stato ritirato, signor Presidente!

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, avevo già specificato in premessa che avrei insistito su questo testo solo a condizione che non ci fossero obiezioni in Aula, perchè mi rendevo conto che i tempi in cui ho sviluppato la mia iniziativa sono particolari e sollevano problemi. Siccome ho visto emergere questi problemi, vorrei a questo punto insistere sulla mia proposta di ritirare l'emendamento in questione, senza ulteriori modifiche. Sarà poi la Camera dei deputati a poter eventualmente affrontare il problema che ho cercato di risolvere in questa sede. Mi dispiace perchè pensavo che esso potesse essere risolto già da questo ramo del Parlamento: lo farà la Camera e noi potremo recepire poi questa modificazione in sede di terza lettura. Insisto quindi sul ritiro del testo da me proposto.

PRESIDENTE. Senatore Morando, se lei lo ritira, io non posso svolgere una funzione sostituiva; sembrava che il Governo volesse far proprio l'emendamento, accettando anche i suggerimenti del senatore Smuraglia.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. E avendo il parere del Ministero per la funzione pubblica!

PRESIDENTE. Del resto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale realizza la mobilità ed il personale non è «attrezzato».

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, prendo atto del fatto che il relatore ha ritirato l'emendamento che aveva presentato. Però, nel momento in cui andremo ad esaminare l'emendamento 26.220, il problema non solo si riproporrà, ma sarà ancora più grave. Mi riferisco alla posizione degli ispettori del lavoro di settima ed ottava qualifica attualmente in servizio che, in base alle dichiarazioni del sottosegretario Pizzinato, non vengono assolutamente tutelati. Infatti, nel momento in cui si parla di 300 unità che vengono destinate all'Inps, qualcuno ci dovrebbe dire a quale livello vengono inserite. Se vengono assunte con una qualifica funzionale superiore a quella degli attuali funzionari dell'Ispettorato del lavoro, viene commessa una palese ed evidente ingiustizia che non può essere sanata dalle assicurazioni verbali del sottosegretario Pizzinato. Anche perchè – e concludo – se è vero che per gli altri che ancora non hanno esercitato queste mansioni non si parla di formazione professionale, non capisco per quale motivo noi dobbiamo prevedere dei corsi di formazione per quegli ispettori del lavoro che, per anni, hanno esercitato mansioni superiori. Si tratta di soggetti che di fatto stanno già svolgendo tali mansioni, per cui non si capisce in che senso li si dovrebbe formare.

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, lei avrebbe la possibilità di far proprio l'emendamento presentato e poi ritirato dal relatore, salvo il capoverso 3 che è il punto in contestazione.

Ha chiesto di parlare il sottosegretario Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, volevo assicurare l'Assemblea che, nel dare attuazione a questa normativa, sarà impegno del Governo e degli enti interessati di far sì che non si creino sperequazioni tra le persone che svolgono funzioni analoghe per lo stesso tipo di servizio, perchè ciò sarebbe contrario al buon funzionamento degli uffici e ci sarebbe una caduta di produttività. Quindi, nelle assunzioni si terrà conto sia dei problemi che sono stati sollevati per quanto riguarda il pregresso, sia dell'obiettivo di non creare disparità di trattamento, che ridurrebbero le capacità di operare della forza lavoro nei settori in cui queste persone verranno utilizzate.

Sarà pertanto mia cura far presente direttamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che nell'azione di Governo che dovrà essere assunta su questa base dovranno essere prese decisioni che siano compatibili con l'incentivazione e lo sforzo di produttività del personale occupato.

MANFROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* MANFROI. Signor Presidente, vorrei chiedere se è possibile – come lei ha suggerito poco fa – riproporre a mio nome il subemendamento presentato dal relatore, con l'esclusione ovviamente del capoverso 3.

PRESIDENTE. Questo lo può fare, senatore Manfroi.

MANFROI. Vorrei, però, fare un'altra osservazione. In Commissione, avevo più volte suggerito questa soluzione per ovviare alle carenze di organico, soprattutto tra gli ispettori del lavoro, perchè mi sembra opportuno utilizzare l'istituto della mobilità per trasferire personale dai settori in cui vi è eccedenza a quelli in cui si registra carenza.

Desidero tuttavia far osservare un aspetto: il sottosegretario Pizzinato, poco fa, ha sottolineato che le maggiori carenze si individuano negli uffici dell'Italia settentrionale. Questo fenomeno è noto a tutti ed è presente in tutte le amministrazioni pubbliche; esso è dovuto all'assunzione di personale proveniente dal Meridione del nostro paese che, dopo tanto o poco tempo, viene trasferito nuovamente nel paese di origine. Se noi applichiamo l'istituto della mobilità su scala nazionale, risolviamo il problema solo temporaneamente. È infatti chiaro che questo personale, una volta trasferito dalle regioni meridionali al Nord – ripeto – dopo qualche tempo, riuscirà a farsi ritrasferire. Quindi proporrei che nel testo in esame si prevedesse che l'applicazione dell'istituto della mobilità avvenga esclusivamente in ambito regionale. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Morando, se accetta le integrazioni testè proposte dal senatore Manfroi e l'inserimento al 1° capoverso dell'emendamento 26.220/1 – da lui presentato e successivamente ritirato – dopo le parole «programmazione economica» delle seguenti «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Sottosegretario Pizzinato, credo non sia il tempo di allungare i tempi di questa discussione perchè su questo aspetto c'è la possibilità di un accordo, in quanto il Governo ha interesse, secondo le sue stesse dichiarazioni, ad avere una regolamentazione dei criteri e delle modalità per favorire il passaggio di personale di ottavo e nono profilo professionale – di cui si avverte il bisogno – da una amministrazione ad un'altra. Se pure su questo aspetto, che non rappresenta nuove spese, ma che è soltanto un passaggio da un Ministero ad un altro facciamo discussioni, credo davvero che verrà pregiudicato il calendario dei nostri lavori.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, come lei ha già detto molto autorevolmente, se il fatto che io adesso esprima un parere favorevole sul 1o e 2o capoverso dell'emendamento 26.220/1 può riaprire la discussione, allora il mio parere è contrario. Se invece si può decidere adesso sul 1° e 2° capoverso del testo in esame senza ulteriori discussioni, il mio parere potrebbe essere favorevole; dico questo perchè altrimenti i tempi previsti per i nostri lavori non verrebbero assolutamente rispettati. In ogni caso, desidero sottolineare la necessità che nel testo in esame si preveda la consultazione delle Commissioni parlamentari.

Ripeto, se si può procedere al voto su questa base bene, altrimenti esprimo parere contrario sull'emendamento in questione, chiudendo in tal modo la partita.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi crea perplessità la previsione di deroga dalla normativa vigente in quanto, a mio avviso, in tal modo si va ad intaccare non soltanto le regole previste per i trasferimenti all'interno dell'amministrazione dello Stato ma anche quelle stabilite all'interno delle amministrazioni degli enti pubblici. Pertanto, tale deroga potrebbe interferire su tutta una serie di attività e sull'organico di altri enti pubblici, e quindi penso che essa debba essere soppressa. In caso contrario, non si capisce quale sia il gioco; del resto che un regolamento possa derogare a tutta la normativa vigente mi sembra un pò eccessivo.

PRESIDENTE. Sottosegretario Pizzinato, qual è il suo parere, possiamo sopprimere le parole: «anche in deroga alla normativa vigente?».

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. No, signor Presidente, se togliamo tale previsione non è più possibile realizzare la mobilità.

PRESIDENTE. Pertanto, riassumendo, permane il ritiro da parte del relatore dell'emendamento 26.220/1, che viene fatto proprio dal senatore Manfroi, e sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PIZZINATO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, credo che possa essere accolta la proposta del senatore Manfroi che prevede che la mobilità avvenga in ambito regionale, perchè è fondamentalmente in tale ambito che vi sono le carenze.

PRESIDENTE. In tal modo, ho l'impressione che si vada ad aprire una grossa discussione, una discussione sull'ordinamento.

Senatore Manfroi, accetta l'ipotesi di sopprimere le seguenti parole: «per i primi tre anni il personale interessato non può essere trasferito...»? Altrimenti apriamo un problema che esiste soprattutto in quanto i Gruppi politici l'hanno posto in evidenza a seconda delle loro posizioni. Lei coerentemente interpreta il pensiero della sua parte politica, ma eliminando questa parte possiamo approvare il primo ed il secondo capoverso, con l'aggiunta «sentito il parere delle Commissioni parlamentari...».

MANFROI. Dato che il relatore non accetta la mia proposta, ritiro l'emendamento 26.220/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.220, presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori.

**È approvato.**

Gli emendamenti 26.221 e 26.222 sono assorbiti.

Metto ai voti l'emendamento 26.223, presentato dal relatore Morando.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.224, presentato dal relatore Morando.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.225.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, solo poche settimane fa quest'Aula approvava un provvedimento di riordino del Ministero dei beni culturali, che veniva invocato come unica sanatoria della materia, nel quale era previsto un articolo 10 che istituiva una società per azioni dal nome Sibec - che tra l'altro sembra la marca di una caffettiera - con la quale si sarebbero organizzate tutte le attività del Ministero. Quindi, l'impostazione del Ministro era quella di privatizzare integralmente la materia, unica strada per la salvaguardia dei nostri beni culturali in via di sfacelo.

Adesso invece si segue la strada opposta, quella di aumentare gli organici. A questo proposito dunque bisogna essere chiari, perchè non si può scegliere una strada e poi tornare indietro; a questo punto, a mio avviso, bisogna essere coerenti e sopprimere questa società per azioni. Altrimenti potremmo essere indotti a credere che essa sia solo una sorta di giocattolo in mano al Ministero, oppure che serva a fare cose che non possono essere fatte sotto i riflettori delle procedure amministrative. Per fugare questo dubbio, quindi, sarebbe opportuno sopprimerla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.225, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.226.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di rivedere il suo parere contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, dopo un'attenta rilettura dell'emendamento, in considerazione anche del

comma 12, che introduce norme analoghe per gli altri comparti del settore pubblico, se la senatrice è d'accordo a modificare la data del 31 dicembre 1991 in 31 dicembre 1993, il Governo sarebbe favorevole. In tal caso, infatti, ci sarebbe armonizzazione con norme che sono già nel testo del provvedimento collegato.

MAZZUCA POGGIOLINI. Sono d'accordo e modifico in tal senso l'emendamento.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Nell'annunciare il mio voto favorevole, appongo la mia firma a questo emendamento. Aggiungo soltanto che la sua approvazione ovvierebbe a carenze gravi nel settore delle Asl, perchè non tutte le regioni italiane hanno approvato le piante organiche del personale. L'utilizzo di questo personale comporterebbe la copertura dei posti attualmente vacanti e quindi ovvierebbe alle gravi carenze di organico presenti nel Servizio sanitario nazionale.

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Appongo la mia firma e dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento.

TURINI. Anch'io, signor Presidente appongo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.226, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, che nel testo modificato così recita:

*«Dopo il comma 9 inserire il seguente.*

*«9-bis. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:*

*“47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998”».*

**È approvato.**

Avverto che a tale emendamento hanno aggiunto la firma anche i senatori Lombardi Satriani e Curto.

Metto ai voti l'emendamento 26.227, presentato dal senatore D'Alì.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.228, presentato dai senatori Vegas e D'Alì.

**Non è approvato.**

Per quanto riguarda gli emendamenti 26.229 e 26.230 c'è un invito al ritiro. Senatore Ripamonti, lo accetta?

RIPAMONTI. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 26.231 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 26.232 (Testo corretto), presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, intervengo in relazione all'emendamento 26.232, sul quale era precedentemente sorto un problema. Si era stabilito, insieme al relatore, che bisognasse spostarlo in sede di esame dell'articolo 28. Ieri c'è stata una correzione del testo ed è stato aggiunto all'inizio: «*Sopprimere i commi 14 e 15*» e poi: «*All'articolo 28, al comma 2, sostituire le parole: "11,25 per cento" con le altre: "50 per cento"*», mentre il resto dell'emendamento rimaneva identico. Volevo sapere se mi è possibile prendere la parola sull'argomento.

PRESIDENTE. Senatore Serena, a noi risulta: «*Sopprimere i commi 14 e 15*». Rispetto a questa proposta c'è il parere contrario del relatore e del Governo. Il relatore stesso ha fatto presente che la seconda parte, relativa all'articolo 28, comma 2, dovrebbe essere discussa in sede di discussione degli emendamenti all'articolo 28. Peraltro, avremmo già votato, essendoci però un pò di confusione...

SERENA. Signor Presidente, o viene spostato o non si può votare.

PRESIDENTE. Senatore Serena, riterrei più opportuno ascoltare le parole del senatore Morando.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo già votato, credo consapevolmente. Avevo fatto notare che il riferimento all'articolo 28 in un emendamento relativo all'articolo 26 era inopportuno. Lei però aveva precisato meglio che c'era stata una correzione e che era stato presentato un nuovo testo risultante dalla somma del riferimento agli articoli 26 e 28. Su questa formulazione ho espresso parere contrario, e quindi non

è vero che io non mi sia espresso; abbiamo votato l'emendamento ed è stato respinto nel suo complesso.

SERENA. Signor Presidente, avevo alzato la mano per parlare, ma non sono stato visto.

PRESIDENTE. Senatore Serena, mi dispiace, non l'ho vista. Purtroppo, non posso tornare su un emendamento già votato. Vedremo poi in sede di esame dell'articolo 28 cosa succederà.

Metto ai voti l'emendamento 26.233/200, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.233, presentato dal senatore Minardo, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.234, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.235, presentato dal senatore Tarolli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.236, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.237, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.238 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 25, volta a stralciare il comma 18, presentata dalle Commissioni riunite.

**È approvata.**



Le disposizioni stralciate vanno a costituire un autonomo disegno di legge n. 2793-*quinquies*, che verrà assegnato alla competente Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 26.239, presentato dai senatori D'Alì e Vegas.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.500, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.240, presentato dal senatore Corsi Zeffirelli, identico all'emendamento 26.241, presentato dal senatore Gubert e all'emendamento 26.242, presentato dal senatore Manis.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.243, presentato dal senatore Minardo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.244.

IULIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IULIANO. Signor Presidente, questo emendamento si riferisce ai lavori di pubblica utilità e mira soltanto a correggere le gravi disfunzioni verificatesi presso gli istituti addetti alla certificazione, che hanno lasciato fuori da questo provvedimento molto importante numerosi enti locali. Gradirei pertanto che il Governo – e in particolare il senatore Pizzinato che è a conoscenza della questione – si pronunciasse su tale emendamento, sul quale intanto, per quanto mi riguarda, annuncio il mio voto favorevole.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Vorrei solo far notare al senatore Iuliano che la sua intenzione è certamente positiva e anche condivisibile. La ragione del parere contrario, signor Presidente, sta nel fatto che, se noi approvassimo questo emendamento così com'è, metteremmo in crisi tutte le graduatorie che sono già state compilate per la gestione di questa norma; quindi un intento positivo si trasformerebbe in una sorta di blocco generalizzato dell'intervento. Non credo che

il senatore Iuliano voglia questo e per tale ragione ho espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.244, presentato dai senatori Iuliano e Besso Cordero.

**Non è approvato.**

Senatore Gubert, accetta l'invito di ritirare l'emendamento 26.245?

GUBERT. L'emendamento approvato in Commissione in realtà ridimensiona il problema, anche se non lo risolve del tutto. Comunque accetto l'invito al ritiro.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Metto ai voti l'emendamento 26.246, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.247, identico all'emendamento 26.248.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore per aver invitato il Governo a riformulare il comma 24. Non avendo il Governo acceduto alla richiesta, il Gruppo dei Verdi voterà - e invita tutti gli altri Gruppi, della maggioranza in particolare, a votare - contro la soppressione del comma 24 nel testo licenziato dalla Commissione.

Si tratta di una questione estremamente semplice: si tratta di considerare gli insegnanti della scuola della Repubblica italiana per la loro dignità e per il loro ruolo sociale e di non considerare il loro lavoro come occasione per un salario minimo da integrare con altri redditi.

Su tale questione si sono sollevate molte proteste di tipo corporativo. Abbiamo avuto manifestazioni di protesta degli appartenenti all'albo degli ingegneri, ma devo dare atto a molti ordini professionali e a molte associazioni di categoria di aver compreso e sostenuto lo spirito con cui la maggioranza ha lavorato in Commissione. Abbiamo avuto il plauso dell'ordine degli avvocati e dell'ordine dei commercialisti, ad esempio.

Il comma 24 dell'articolo 26 prevede la possibilità per chi insegna nella scuola di esercitare anche la libera professione e non di esercitare altre attività, come è stato artatamente e malevolmente diffuso. La libertà di esercitare la libera professione è stata connessa però alla scelta del *part time* nella scuola per rispetto nei confronti di quegli insegnanti, che sono il 90 per cento nel nostro paese, che fanno della scuola una scelta di vita, che fanno dell'insegnamento, mal pagato com'è oggi,

un'occasione e l'occasione fondamentale del loro impegno professionale e civile, e verso i quali noi dobbiamo un profondo rispetto nei confronti piuttosto della «furbastreteria» di chi invece ne fa occasione di salario minimo.

Allora, signor Presidente e colleghi, in Commissione abbiamo previsto che chi vuole esercitare la libera professione resti a lavorare nella scuola, perchè è giusto che così sia in quanto tra scuola e mondo del lavoro ci deve essere una circolazione continua; infatti se ergessimo un muro o una paratia tra scuola e mondo del lavoro saremmo nemici dei giovani che devono apprendere dalla realtà viva e non dai libri. Tuttavia chi esercita una libera professione deve insegnare nel mondo della scuola scegliendo la formula del *part time* perchè in questo modo si ha il giusto equilibrio tra due tipi di esigenze: quella principale, dedicata all'esercizio della libera professione, e l'altra, quella del rapporto con il mondo della scuola, con il dovuto rispetto per chi invece fa della scuola la scelta primaria del proprio impegno lavorativo.

Ora, ci si dice che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe difficoltà ad attrezzare la formula del *part time* a partire dal prossimo anno scolastico, come prevede il testo licenziato in Commissione. Benissimo, rispondiamo noi, si tratta soltanto di riformulare il comma 24 in modo che le norme in esso contenute entrino in vigore a partire dal 1999, con tutto il tempo necessario.

Non abbiamo nessuna intenzione di fare crociate; siamo assolutamente disponibili a riesaminare l'entrata in vigore della nuova norma in modo che il Ministero della pubblica istruzione possa adeguarsi, in modo che si possa tranquillamente ragionare sul problema per un anno o per due anni – se i colleghi lo ritengono –. Ma ciò su cui non intendiamo assolutamente cedere è il principio; in questo paese, infatti, è sempre valido il lodo secondo cui le riforme sono giuste purchè siano attivate in casa d'altri, o si segue la regola in base alla quale, in presenza di quattro gatti che miagolano, le riforme vengono subito abbandonate.

Questo non è lo spirito con cui l'Ulivo si è candidato al Governo del paese, e su tale considerazione manteniamo la più assoluta intransigenza. Chiediamo pertanto al Governo di accogliere il corretto invito del relatore, altrimenti voteremo contro l'emendamento in esame e in favore del mantenimento della norma. (*Applausi dal Gruppo Verdi-l'Ulivo*).

DI BENEDETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti sull'emendamento in esame al quale, se i colleghi lo permettono, intendo aggiungere la firma di tutti i senatori del Gruppo.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PAGANO. Signor Presidente, vorrei cercare di riportare la questione nei giusti termini.

Ritengo condivisibile il problema sollevato dal collega Pieroni, anche se non in termini così accesi di crociata contro coloro i quali approfondono la loro professionalità in alcuni tipi di scuole, come gli istituti professionali e tecnici. D'altra parte, si chiede di svolgere un orario *part time* ad insegnanti che già lavorano 14 o 15 ore al giorno – mi riferisco al collega Pieroni che probabilmente osserva la situazione non dall'interno del mondo della scuola ma dall'esterno –. L'emendamento soppressivo non è volto a proteggere privilegi ma riconosco che l'argomentazione del senatore Pieroni presenta alcune ragioni. Infatti, da questo punto di vista, nel mondo scolastico non lavorano soltanto insegnanti professionisti che in qualche modo possono mettere a servizio dei giovani le proprie capacità professionali, ma sussistono anche altre tipologie di doppio lavoro che non sono state messe in rilievo in quest'Aula.

Ritengo che l'emendamento soppressivo del comma 24 sia permeato di un'unica motivazione, non quella demagogica di sostenere chissà quale corporazione, ma quella di ritenere che questo tema è troppo complesso, importante e delicato per essere risolto con poche parole all'interno del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

Ritengo che il Governo, il ministro Bassanini di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, debba affrontare questa tematica a parte, perchè il comparto della scuola – vorrei ricordarlo al Ministero della funzione pubblica – non è uguale ad altri settori della stessa funzione pubblica, ma rappresenta un settore particolare dotato di norme estremamente variegata ed è composto da soggetti che non sono impiegati ma formatori di futuri dirigenti di questo paese.

Per questo motivo, e non per proteggere corporazioni, invito l'Aula ad esprimere un voto favorevole sulla soppressione del comma 24. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD voterà a favore dell'emendamento in esame presentato dalla senatrice Pagano, identico all'emendamento 26.248 del senatore Vegas.

Il problema sollevato in quest'Aula è di grande rilevanza perchè attiene non soltanto alla necessità di inquadrare gli insegnanti all'interno del mondo scolastico, quanto anche alla necessità di considerare l'esistenza di una osmosi tra il settore pubblico in cui gli insegnanti operano e l'esercizio della libera professione. Riteniamo che interrompere *tout-court* questo tipo di formazione continua fra i due comparti – mi riferisco agli ingegneri, ai geologi e a tutti coloro che possono trarre giovamento da una professionalità che poi portano all'interno della scuola – sia effettivamente una scelta che non è possibile condividere.

Ecco perchè siamo d'accordo con questo emendamento. Riteniamo che il problema vada affrontato, ma non nel modo in cui è stato proposto dalla formulazione delle Commissioni.

Per questo la Federazione Cristiano Democratica voterà a favore dell'emendamento in esame. Sollecitiamo il Governo ad affrontare comunque il problema in una forma e in una formulazione diverse.

Chiedo inoltre di aggiungere le firme degli appartenenti al nostro Gruppo.

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Noi Popolari sottoscriviamo questo emendamento per una ragione ben evidente. Chi ha passato una vita nella scuola sa che il problema è riconducibile ad una persona, che è centro motore della scuola stessa: il preside. Spetta al preside, in un processo di autonomia, anche culturale, sempre più evidente, verificare la incompatibilità o meno fra la professione esercitata e tutto quello che si può dare alla scuola sul piano educativo e culturale.

Anche noi siamo convinti che questa capacità di passaggio dal mondo operativo e professionale alla scuola sia molto utile. Non dimentichiamo peraltro che il problema riguarda solo qualche categoria di insegnanti, specificamente nelle discipline tecniche. Del resto – per esperienza direttamente vissuta – diversi professionisti che operano da tempo nella scuola hanno ridotto l'attività esterna. Se adesso fossero penalizzati, sarebbe messo in discussione il loro futuro, anche a livello pensionistico.

Ritengo sia importante che i presidi sappiano verificare l'interesse e la passione dei professionisti per un discorso culturale serio ed appassionato nella scuola: questo è il problema centrale. Anche il professionista, quindi, può essere un validissimo educatore; purchè alla scuola dedichi il massimo delle sue potenzialità dietro – ripeto – verifica diretta da parte del preside.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Vedo che oltre a lei, senatore Lorenzi, chiede di parlare per dichiarazione di voto anche il senatore Brignone. A meno che non vi siano dissensi, solo uno del vostro Gruppo può prendere la parola.

Ha facoltà di parlare il senatore Lorenzi.

\* LORENZI. A nome del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente vorrei fare una dichiarazione di voto contrario all'emendamento presentato dalla senatrice Pagano, ricordando i sei anni di impegno del nostro Gruppo in questa direzione (*Commenti della senatrice Pagano. Applausi del senatore Pieroni*); sei anni di impegno

che ci hanno visti prima di tutto contro il doppio incarico, ma anche a favore dell'aumento a trenta ore invece delle attuali diciotto.

Siamo perciò a maggior ragione favorevoli a un *part time* che possa essere in questo caso compatibile con la libera professione, come soluzione minimale.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

\* BRIGNONE. Signor Presidente, riconosco pienamente la fondatezza delle argomentazioni addotte dai colleghi.

Tuttavia, il problema che si sta qui trattando riguarda il contratto di lavoro degli insegnanti, il loro reclutamento, i loro obblighi d'ufficio. Non vedo come una materia così complessa, di cui si sta già parlando a proposito del disegno di legge n. 932, del riordino dei cicli scolastici, della necessità di riformare i decreti delegati, possa essere affidato a un comma nel collegato alla legge finanziaria.

Voto in dissenso dal mio Gruppo semplicemente perchè la materia deve essere trattata in modo concreto, approfondito e definitivo, non in questo contesto (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*). Il Governo deve impegnarsi a trattare davvero questa materia, così come deve impegnarsi a portare avanti la riforma della scuola, di cui questo è argomento essenziale (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole a questi due emendamenti che hanno il testo identico, tenendo presente che la questione non va – a mio avviso – affrontata secondo un approccio moralistico e ideologico; bisogna guardare ai fatti e i fatti sono che il personale della scuola sostanzialmente non ha oggi il *part-time*.

Quindi, il testo attuale del comma 24 non ha molto significato. In una ottica futura non vi è dubbio che, quando sarà rivista integralmente la professionalità degli insegnanti, cambierà anche l'orario e si potrà accedere ad una visione di questo genere. Nel momento attuale mi sembra un testo che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Per questo motivo, caldeggio l'approvazione degli emendamenti al nostro esame.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASSIGLI. Signor Presidente, mi dispiace dover annunciare, anche a nome del senatore Gualtieri, che non potremo votare a favore di questo emendamento.

Credo che l'attuale testo del comma 24 si muova nella stessa direzione scelta dal Governo con i provvedimenti adottati, ad esempio, dal ministro Bassanini. Non solo questa considerazione di prospettiva ci fa sostenere l'opportunità di mantenere l'attuale testo, ma soprattutto il fatto che l'intera questione dovrebbe essere ricondotta il più rapidamente possibile (e se questo fosse l'impegno del Governo, allora potremmo accettare la soppressione dell'emendamento) alla presentazione di un disegno di legge regolativo dello *status* giuridico ed economico degli insegnanti; *status* che dovrebbe estendersi, viste le decisioni che si stanno prendendo in materia di finanziamento alla scuola privata, anche agli insegnanti delle scuole private.

Se vi fosse in questa sede un impegno del Governo a presentare una proposta di legge, entro un lasso di tempo ragionevole, che regoli lo *status* giuridico ed economico degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado – insegnanti delle scuole non solo pubbliche, ma anche di quegli istituti privati che si avvalessero, domani, di finanziamenti pubblici – allora potremmo accettare l'emendamento, perchè questo lascerebbe la situazione ferma fino al momento della discussione di quel provvedimento.

Riteniamo utile che i problemi dello *status* giuridico vengano ricondotti in un provvedimento organico e vengano disciplinati per legge, e non attraverso trattative sindacali. Se questo fosse l'impegno del Governo, allora accetteremmo l'emendamento. In caso contrario voteremo contro.

BRIENZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIENZA. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Capogruppo solo sulle premesse, ma non certamente sulle conclusioni, perchè è importante chiarire le premesse stesse.

NAPOLI Roberto. È una fattispecie nuova.

PRESIDENTE. Se lei, senatore Brienza, vota allo stesso modo del senatore Napoli, non è più dissenso ma è consenso, sia pure motivato in maniera articolata.

BRIENZA. No, signor Presidente: sono le motivazioni che cambiano il significato...

PRESIDENTE. Sì, lo so, ma la sentenza ha un dispositivo e lei emette un dispositivo uguale a quello del senatore Napoli.

BRIENZA. Signor Presidente, mi toglie la parola oppure posso continuare con la mia dichiarazione di voto?

PRESIDENTE. Può continuare a parlare, ma brevemente.

BRIENZA. Sarò molto breve e la ringrazio, signor Presidente, per la sua bontà.

È importante questa vicenda, perchè in questa Aula sulla scuola si parla sempre in modo approssimativo. Anch'io sono a favore dell'emendamento della senatrice Pagano per due motivi. Innanzi tutto, l'autorizzazione all'esercizio della libera professione dovrebbe essere concesso nelle scuole semplicemente a chi insegna materie affini alla professione libera che il docente vorrebbe esercitare: ingegneri, avvocati e commercialisti. C'è stata semplicemente una esagerazione e una disfunzione nelle concessioni delle autorizzazioni all'esercizio delle libere professioni (*Applausi del senatore Turini*).

Allora, se riconduciamo tutto nell'ambito della disposizione originaria, ci rendiamo conto che il problema non è di tale entità; non è applicabile il tempo parziale alla scuola, perchè si verrebbe ad incentivare ancora di più il precariato, che tanto si vuole combattere, e quindi sarebbe opportuno ridisciplinare il tutto affidando ai presidi, con normativa interna da parte del Ministro, una rigidità di concessione sull'esercizio della libera professione. Questo arricchirebbe anche l'aggiornamento dei professori.

Pertanto, voto a favore dell'emendamento della senatrice Pagano nell'interesse della scuola, non solo dei docenti.

PRESIDENTE. Senatore Brienza, le ho consentito di concludere la sua dichiarazione di voto solo per cortesia, perchè mi assiste nel dirigere i lavori d'Aula e non per introdurre la regola che tutti possono intervenire in sede di dichiarazioni di voto.

BONATESTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, anche noi siamo d'accordo sul fatto che un argomento del genere non può essere liquidato in poche battute all'interno di una manovra finanziaria e riteniamo che tale provvedimento debba trovare un proprio spazio nella sede opportuna, nell'ambito della riforma della scuola media superiore. Questo ci convince pertanto a sostenere l'emendamento soppressivo e quindi preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei – se i presentatori lo consentono – aggiungere anche la mia firma all'emendamento 26.248, ed espri-



mere quindi un parere favorevole. Credo che i problemi siano complessi. La presenza di docenti con attività esterne alla scuola presenta dei vantaggi, ma anche degli svantaggi per gli studenti, e l'equilibrio tra vantaggi e svantaggi non è sempre facile da determinare. Credo peraltro che la soluzione adottata di prevedere il *part time* per gli insegnanti che hanno un'attività esterna non risponda sostanzialmente all'esigenza di eliminare gli svantaggi, in quanto gli studenti si troverebbero ad avere dei professori in una situazione di *part time*, quindi ancora più emarginati rispetto alla realtà scolastica di quanto non possa avvenire nei casi attualmente più negativi.

Voglio inoltre far notare come l'attività libero-professionale non sia l'unica che sottrae tempo e centralità alla scuola. Possono esservi anche altre attività che hanno questo tipo di conseguenza negativa. Credo allora che il problema meriti una riflessione maggiore che non quella che gli hanno potuto dedicare le Commissioni in sede di esame del comma 24. (*Brusio un Aula*).

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Vorrei pregare tutti i colleghi però di far cessare il forte brusio in Aula.

MANIERI. Signor Presidente, non vorremmo che il coro di consensi all'emendamento in esame adducesse l'idea che il problema non esiste. Il problema del doppio lavoro esiste e va affrontato. Solo che, come molto opportunamente ha detto poco fa la collega Pagano, va affrontato con criteri di equità e nell'ambito di un riordino del reclutamento e della carriera dei docenti. Per questa ragione noi sottoscriviamo la proposta e votiamo favorevolmente all'emendamento in esame.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Turini, lei potrebbe parlare eventualmente per aggiungere la propria firma all'emendamento, perchè non le posso dare la parola per dichiarazione di voto.

TURINI. Intervengo in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, sono personalmente in dissenso dal voto del Gruppo di Alleanza Nazionale in quanto condivido in pieno quanto ha detto il senatore Brienza. Il problema della scuola è soprattutto quello dei precari: centinaia di migliaia di professori che da oltre dieci anni sono nella scuola e si trovano in una condizione miserevole, con poche ore di insegnamento e bassi punteggi. È una situazione di disastro incredibile per questa categoria professionale; quindi io voglio denunciare da questo pulpito tale ingiustizia.

PRESIDENTE. La ringrazio per il «pulpito», senatore Turini. Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà. (*Applausi del senatore Pieroni*).

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Onorevoli senatori, come hanno detto da ultimi il senatore Gubert e la senatrice Manieri, la questione non è che non esista: è una questione complessa. Questa è la ragione, onorevoli colleghi, per la quale nel provvedimento n. 662 ed anche in questo disegno di legge il Governo non ha proposto di estendere alla scuola le regole sul *part time* e sulla incompatibilità previste per gli altri settori della pubblica amministrazione. Non è perchè non esista una questione anche per i docenti, ma perchè appunto – come è stato detto in alcuni interventi – le questioni della scuola devono essere viste con attenzione ai profili particolari dei problemi della carriera del personale docente, dell'acquisizione delle competenze necessarie e quant'altro. Da questo punto di vista continuo a ritenere che la scelta originaria del Governo sia la migliore ed insieme che sia necessario – e a nome anche della collega Masini, sottosegretario per la pubblica istruzione, posso assumere questo impegno – affrontare la questione in una sede adeguata, attraverso la presentazione di un disegno di legge che ovviamente affronti questo problema nell'ambito della revisione dello stato giuridico ed anche, se mi consentite, del trattamento economico del personale giuridico, della valutazione dell'attività dei docenti e di quanto è necessario per risolvere i problemi della scuola.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo chiede di farlo, senatore Pieroni?

PIERONI. Signor Presidente, il Governo ha fatto una comunicazione, vorrei adesso informare l'Assemblea sulle conclusioni che il nostro Gruppo ne ha tratto. Signor Presidente, è possibile scegliere tra commettere un peccato e andare in paradiso. Il voler commettere peccato e riservarsi il paradiso non è possibile! Se si ammette che il problema esiste, la via di uscita è quella suggerita dal nostro Gruppo, ossia rendere efficace quanto previsto dal comma 24 da qui a due anni, in tal modo si avrebbe tutto il tempo di affrontare il problema. Infatti, non si può ammettere che il problema esiste e poi far marcia indietro anche rispetto a quanto il Governo aveva già espresso in Commissione. Questo è un modo gesuitico di comportarsi su cui non possiamo convenire! (*Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Lega Nord-Per la Padania indipendente e dei senatori Turini, Pinggera e Thaler Ausserhofer*).

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, come Presidente mi sento disarmato perchè a questo punto dovrebbe essere presentato un emendamento aggiuntivo, integrativo degli emendamenti proposti dai senatori Pagano ed altri o Vegas ed altri. Il Governo non ha formulato proposte ed inoltre non c'è il parere favorevole da parte del relatore.

BARBIERI. Votiamo quelli che abbiamo!

PAGANO. Votiamo quello che c'è!

LORENZI. Signor Presidente, chiediamo la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.247, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori, identico all'emendamento 26.248 presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione) (Commenti del senatore Lorenzi).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	188
Senatori votanti .....	187
Maggioranza .....	94
Favorevoli .....	127
Contrari .....	48
Astenuti .....	12

**Il Senato approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.249, presentato dal senatore Manca.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.250, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.451.

PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, il relatore ha posto la sua attenzione sull'emendamento in esame, il Governo ha espresso parere contrario e il ministro Bassanini, in sede di discussione in Commissione, ritenne che il testo del comma 25 potesse essere modificato prevedendo, come noi sostenevamo, il coinvolgimento della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri negli accertamenti in questione. Ora, l'emendamento 26.251 si propone proprio di offrire il massimo impulso mediante l'impiego delle forze di polizia, e quindi non solo della Guardia di finanza, nel controllo sulle attività non consentite svolte da persone non autorizzate. Quindi ritengo che ci sia da riflettere un po' è ovvio che quando si tratta di accertamenti di natura tributaria, la competenza successiva e di tipo fiscale deve essere attribuita in modo esclusivo alla Guardia di finanza. Si tratta solo di dare un maggiore impulso per svolgere in modo più efficace i controlli sui lavori illeciti, sullo sfruttamento dei minori e sui lavori pericolosi.

Chiedo anche, signor Presidente, che su questo emendamento la votazione sia con scrutinio simultaneo.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tenuto conto del comportamento di alcuni Gruppi parlamentari, che non è sempre stato produttivo ai fini dell'approvazione o della reiezione degli emendamenti, poichè alle ore 12,30 sicuramente non arriveremo all'esame dell'articolo 40, come avevo previsto, dovrò convocare un'altra Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Palombo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.251, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	181
Senatori votanti .....	180
Maggioranza .....	91
Favorevoli .....	138
Contrari .....	38
Astenuti .....	4

**Il Senato approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793.**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.252, presentato dal senatore Minardo.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.253, presentato dal senatore Manfredi.

**Non è approvato.**

L'emendamento 26.254, presentato dal senatore Manfredi, è da ritenersi assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 26.255, presentato dal senatore Minardo.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.256.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, mi auguro che il relatore abbia approfondito il contenuto di questa norma, perchè si tratta di un problema che stiamo tentando di risolvere ormai da alcuni anni. Esso riguarda la possibilità per i medici che hanno operato all'interno delle aziende per almeno quattro anni, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991, di essere considerati, come previsto dalla leg-

ge, come medici competenti. Le successive leggi nn. 626 del 1994 e 242 del 1996 hanno introdotto le categorie specialistiche che possono avere, appunto, il titolo di medico competente. Nel frattempo si è verificata, a mio avviso, una *vacatio* grave a danno di quei medici che hanno continuato ad operare all'interno delle aziende e che non hanno potuto, vuoi per problemi Connessi alle giunte regionali, vuoi per un'azione di attività legislativa da parte del consiglio di Stato nella regione Veneto, regolarizzare la loro posizione.

Premesso che non cambiano i requisiti, nel senso che il medico deve dimostrare di aver operato per quattro anni all'interno dell'azienda, con questo emendamento chiediamo, tenuto conto della palese ingiustizia che ha interessato molti di questi colleghi, che vengano riaperti i termini al 30 giugno 1997. Ciò presuppone che chi non ha i requisiti, comunque, non può godere di questa norma, la quale presuppone il requisito dei quattro anni di attività continuativa all'interno dell'azienda.

Mi auguro che i componenti della Commissione lavoro e previdenza sociale, e soprattutto il suo presidente Smuraglia, con il quale abbiamo discusso a lungo di questa norma, alla luce anche della posizione assunta ieri in quest'Aula sugli altri emendamenti da me presentati che ritenevano di affrontare un problema palese, ritornino sull'argomento, perchè ci sono aziende che non riescono, e lo dico proprio al presidente Smuraglia, a nominare il medico competente per mancanza di disponibilità professionale sul territorio; questo lo sappiamo. Ci sono medici competenti che hanno ormai un sovraccarico di lavoro incredibile a danno della professionalità e della qualità della prestazione. Continuare a sostenere che questo non è vero, non è corretto. Diamo la possibilità a qualche centinaio, perchè non li abbiamo quantificati, ma sono pochissimi, di colleghi che hanno questo requisito, di poter essere inquadrati nell'ambito della norma. Ciò mi sembrerebbe una cosa assolutamente corretta.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, è stato chiamato in causa. Vuole intervenire a seguito dell'intervento del senatore Napoli Roberto?

SMURAGLIA. Sì, Signor Presidente. La Commissione, che si è occupata di recente di un'indagine sulla sicurezza del lavoro, conclusa la sua attività con un documento approvato dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, ha affrontato questo problema e ha rilevato la necessità di approfondire la questione. Essa ha conferito un mandato esplicito al Ministero della sanità per raccogliere tutti gli elementi necessari per verificare quali e quanti sono i medici competenti e quanti di loro lavorano a tempo pieno, nell'indicazione che se si dovrà trovare una soluzione in avvenire, qualora risultassero davvero delle carenze, bisognerà trovarla, senza però abbassare il livello qualitativo, la cui tutela in questo momento appare particolarmente necessaria.

Si è richiesto quindi un periodo di attesa e un accertamento; soprattutto si è data un'indicazione precisa di non adottare provvedimenti affrettati e senza adeguato controllo, come sarebbe quello di riaprire ino-

pinatamente i termini immettendo una serie di persone che a suo tempo non avevano chiesto di entrare nell'ambito dell'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. Sarebbe contraddittorio con questa indicazione di serietà se oggi improvvisamente riapriamo un termine senza aver fatto quegli accertamenti, senza esserci convinti che si possa adottare un provvedimento senza abbassare il livello qualitativo e quantitativo. Credo che questo emendamento debba essere respinto per affrontare nella sede opportuna un problema delicato e complesso come quello dei medici competenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento .... (*il senatore Napoli Roberto chiede la parola*). Senatore Napoli, non le posso dare di nuovo la parola.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, volevo solamente chiedere che la votazione avvenisse con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Napoli, d'accordo, conformemente a quello che decidemmo ieri nella Conferenza dei Capigruppo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Napoli Roberto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*). (*Commenti del senatore Napoli Roberto*).

Colleghi, non potete usare la fisarmonica, dapprima 14, poi 16, poi 15 e poi di nuovo 14. Dovete essere più abbondanti e meno avari nel raggiungimento del *quorum*. *Melius abundare*, lei lo sa.

Verifichiamo di nuovo se c'è l'appoggio alla richiesta del senatore Napoli.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 26.256, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	174
Senatori votanti .....	173
Maggioranza .....	87
Favorevoli .....	29
Contrari .....	143
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.257 (nuovo testo).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e chiedo il voto nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, è questo un emendamento al quale ho aggiunto anch'io la mia firma. Annuncio pertanto il voto favorevole, pur se questa riformulazione non risolve un tema su cui da tempo si concentra l'attenzione generale, relativo ad unità lavorative che all'interno dei comuni di appartenenza svolgono lavori essenziali. Si tratta di comuni le cui casse hanno disponibilità finanziarie che potrebbero facilmente risolvere la stabilità del rapporto di lavoro che, invece, viene forse messa in dubbio con l'affermazione relativa alla mobilità nel pubblico impiego.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 26.257 (nuovo testo), presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori.

**È approvato.**



L'emendamento 26.258 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 26.300, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 26.259 e 26.260 sono stati dichiarati inammissibili.

Senatore Loreto, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 26.261?

LORETO. Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro prendendo atto di quanto dichiarato dal relatore, vale a dire che la materia oggetto di questo emendamento è stata già trattata e risolta con l'emendamento 17.204 del senatore Angius.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 39, sul quale il Governo si era riservato di esprimere il parere.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non è quindi necessaria la votazione.

CIONI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti 26.200 e 26.201, precedentemente accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 26.200, presentato dal senatore D'Alì.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.201, presentato dai senatori Di Benedetto e Manis.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo 26 che, basato sull'assunzione nel pubblico impiego e su relazioni tecniche compiacenti, sicuramente non aiuta a risolvere i problemi della finanza pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.0.200, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 26.0.201, presentato dai senatori Manfredi e Palumbo, di contenuto identico all'emendamento 26.0.202, degli stessi presentatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 26.0.203 e 26.0.204 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

#### Art. 27.

##### *(Personale della scuola)*

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello che sarà rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate e di montagna. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di *handicap* particolarmente gravi. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297. È consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con riguardo a particolari discipline e insegnamenti per l'attuazione di sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 150 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazio-

ni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 11 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Su questo articolo sono stati presentati gli emendamenti e l'articolo che seguono:

*Sopprimere l'articolo.*

27.200            SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27-bis. – 1. Sono destinati alla costituzione di un apposito «Fondo Scuola» da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono destinati lire 185 miliardi per l'anno 1999 e lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000».

*Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:*

«Per l'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con esclusione del personale della scuola, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Tale percentuale deve garantire oltre i risparmi derivanti dalla riduzione di almeno l'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997, le economie necessarie a coprire quanto previsto dall'articolo 27 per la costituzione del «Fondo Scuola».

*Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

27.201 FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, COSTA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27-bis. – 1. Sono destinati alla costituzione di un apposito «Fondo Scuola» da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono destinati lire 185 miliardi per l'anno 1999 e lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000».

*Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

27.202 FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, COSTA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, TAROLLI

*Sopprimere il comma 1.*

27.203 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

27.204 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 uguale a quello rilevato alla fine del 1997».*

*Conseguentemente, il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, è sostituito dal seguente:*

«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o

in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti ad effettuare, a partire dal 1° gennaio 1998 e fermo restando quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

27.205

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

*Al comma 1, primo periodo, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 2,5 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, le parole: «all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento».*

27.206

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

27.207

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

27.210

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «annuali».*

27.208

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «temporanei».*

27.209

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

27.211

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: «resasi».*

27.212

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola: «numerica».*

27.216 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.*

27.213 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «i criteri e».*

27.222 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «e le modalità».*

27.220 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da: «, mediante disposizioni» sino a: «di breve durata».*

27.221 BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, SERVELLO, CASTELLANI  
Carla, LISI, DEMASI

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: «e delle classi».*

27.219 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «formazione delle cattedre e delle classi,» aggiungere le seguenti: «rivedendo il sistema dei moduli nella scuola elementare».*

27.217 GUBERT

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «con priorità per le zone svantaggiate e di montagna» con le seguenti: «e del ripristino delle scuole soppresse in zone montane disagiate».*

27.214 LORENZI, BRIGNONE

*Al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «con priorità per le zone svantaggiate e di montagna» con le seguenti: «e del ripristino delle scuole di montagna soppresse a seguito della realizzazione».*

27.215 LORENZI, BRIGNONE



*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «con priorità per le zone svantaggiate e di montagna» aggiungere le seguenti: «e senza ulteriormente aggravare il processo di concentrazione territoriale dei punti di offerta del servizio scolastico».*

27.223

GUBERT

*Al comma 1, sopprimere il sesto periodo.*

27.218

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole da: «in attuazione dei principi» fino alla fine del comma.*

27.224

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

*Al comma 1, sopprimere il settimo periodo.*

27.225

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «È consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «al fine della realizzazione di una più completa autonomia e nell'ambito di progetti educativi e didattici di istituto».*

27.226

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «discipline e».*

27.227

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e insegnamenti».*

27.228

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «discipline e insegnamenti» inserire le seguenti: «, purchè integrativi e non sostitutivi rispetto ai piani curriculari e con esclusivo riferimento alla prevenzione del disagio sociale».*

27.229

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «insegnamenti» inserire le seguenti: «o in attività interdisciplinari».*

27.230 BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, SERVELLO, CASTELLANI Carla, LISI, DEMASI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, le istituzioni scolastiche, anche mediante la costituzione di consorzi tra loro e con altri soggetti del territorio, possono avviare iniziative finalizzate alla realizzazione di corsi di istruzione tecnica superiore, utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private».*

27.230a PAGANO

*Sopprimere il comma 2.*

27.231 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

27.232 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

27.233 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-98, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso».

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.*

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dal presente emendamento.*

27.234 CURTO, PEDRIZZI, PACE

*Sopprimere il comma 3.*

27.235

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno, al fine di garantire la continuità delle attività di sostegno, superando lo scarto tra organico di diritto e posti in deroga, è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 100 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il consolidamento della dotazione di posti in organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-98. Saranno tuttavia garantite eventuali deroghe calcolate sulla base della stima annuale del bisogno effettivamente rilevato. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabiliti con le ordinanze di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai Provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale: le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole. Al fine di favorire la continuità didattica, per garantire la stabilità sul sostegno dei docenti specializzati e allo scopo di armonizzare i criteri di selezione del personale alle nuove esigenze di competenza professionale dei docenti di sostegno, con apposito decreto verrà istituita una specifica classe di concorso in discipline speciali alla quale potranno concorrere, per titoli, esclusivamente i docenti in possesso di diploma di specializzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 8 la percentuale dell'11,5 per cento è elevata fino alla concorrenza delle minori entrate derivanti dal presente emendamento.*

27.236

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sopprimere le parole: «con i decreti di cui al comma 1,».*

27.237

D'ALÌ, VEGAS

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alunni handicappati» aggiungere le seguenti: «, nonchè per interventi atti alla prevenzione della tossicodipendenza e della dispersione scolastica.»*

27.238

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da «150» fino a: «anno scolastico 1997-1998» con le seguenti: «80 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici della provincia.»*

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l'applicazione di un'aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all'ampiezza delle transazioni con paesi non appartenenti all'Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo.»*

*Conseguentemente, le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni annui.»*

27.239

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «150» con la seguente: «100.»*

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 35 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

27.240

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, LISI, PONTONE,  
TURINI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «150» con la seguente: «100.»*

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.*

27.241

BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, LISI, PONTONE,  
TURINI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «150» con la seguente: «100».*

*Conseguentemente, al comma 23 dell'articolo 6, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «130.000» e la parola: «200.000» con l'altra: «220.000».*

27.242 BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, LISI, PONTONE,  
TURINI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «150» con la seguente: «100».*

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 25 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.*

27.243 BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, LISI, PONTONE,  
TURINI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «150 alunni» con le seguenti: «120 alunni».*

27.244 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «150 alunni» con le seguenti: «180 alunni».*

27.245 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «150 alunni» con le seguenti: «130 alunni».*

27.246 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «150 alunni» con le seguenti: «170 alunni».*

27.247 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «150 alunni» con le seguenti: «160 alunni».*

27.248 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «150 alunni» con le seguenti: «140 alunni».*

27.249 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «95 per cento».*

27.250 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «65 per cento».*

27.251 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «90 per cento».*

27.252 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «70 per cento».*

27.253 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «75 per cento».*

27.254 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «85 per cento».*

27.255 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel rispetto dell'organico complessivo a livello nazionale, restano in ogni caso valide le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 319 del testo unico».*

27.256 GUBERT

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tenendo conto della effettiva distribuzione dei diversi tipi di handicap».*

27.257 GUBERT

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «di altre scuole» con le seguenti: «attraverso il Provveditorato competente, del Ministero della pubblica istruzione, che provvederà ad informare le scuole interessate su tutto il territorio nazionale».*

27.258

BRIGNONE, LORENZI

*Sopprimere il comma 4.*

27.259

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 4, dopo le parole: «tenendo conto dei» aggiungere le seguenti: «diversi e più gravosi».*

27.260

BRIGNONE, LORENZI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Ai fini di una migliore razionalizzazione e gestione del personale, tenuto conto della dimensione quantitativa e della specificità delle varie figure professionali, il comparto scuola, così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, è distinto in conseguenza di tre separate aree di contrattazione: area dei dirigenti scolastici, area del personale docente, area del personale ATA. La definizione della retribuzione di tutto il personale è rinviata al contratto collettivo nazionale di lavoro. Con apposito regolamento ministeriale, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, adotta formazione preliminare e tirocinio, di aggiornamento, di valutazione della prestazione professionale, di mobilità. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 sono soppressi gli incarichi di presidenza nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Per i capi di istituto con incarico a tempo determinato è previsto il passaggio in ruolo previa frequenza di un apposito corso riservato da effettuarsi entro l'anno accademico 1998-1999».

27.261

MAZZUCA POGGIOLINI

*Sopprimere il comma 5.*

27.262

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.*

27.263

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

27.264 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 5, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «I carichi di lavoro debbono comunque essere equivalenti a livello nazionale».*

27.265 BRIGNONE, LORENZI

*Sopprimere il comma 6.*

27.266 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

27.267 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 442 miliardi» con le seguenti: «lire 490 miliardi».*

27.268 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 442 miliardi» con le seguenti: «lire 470 miliardi».*

27.269 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 442 miliardi» con le seguenti: «lire 450 miliardi».*

27.270 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 1.232 miliardi» con le seguenti: «lire 1.290 miliardi».*

27.271 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 1.232 miliardi» con le seguenti: «lire 1.270 miliardi».*

27.272 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 1.232 miliardi» con le seguenti: «lire 1.250 miliardi».*

27.273 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO



*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 977 miliardi» con le seguenti: «lire 1.000 miliardi».*

27.274 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 977 miliardi» con le seguenti: «lire 990 miliardi».*

27.275 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «lire 977 miliardi» con le seguenti: «lire 980 miliardi».*

27.276 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.*

27.277 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 7.*

27.278 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

27.279 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

27.280 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

27.281 SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «da destinare all'incremento» fino a: «Istituzioni scolastiche» con le altre: «da destinare all'incremento dei fondi di Istituto finalizzato, all'attuazione della riforma dell'organizzazione del lavoro scolastico, degli orari di lavoro e del tempo scuola, della riqualificazione degli organici».*

27.282 BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

*Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Le risorse che si rendono» fino alla fine del comma.*

27.283

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «su base principale» con le seguenti: «alle rispettive province che hanno originato le economie».*

27.284

MORO, ROSSI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «su base provinciale» aggiungere le seguenti: «fra le istituzioni che maggiormente hanno contribuito alle suddette economie o che, per ragioni di collocazione in aree montane o pedemontane con scarsa densità abitativa, pur non potendo realizzare economie significative, assumono una notevole valenza formativa nei confronti del territorio circostante e del suo tessuto economico e sociale».*

27.285

BRIGNONE, LORENZI

*Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

27.286

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

27.287

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto, peraltro, della diversa opportunità che le varie istituzioni hanno di realizzarle in ragione del numero di alunni, dell'articolazione delle sedi, della loro vetustà e di ogni altra rilevante condizione».*

27.288

GUBERT

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. A partire dal 1998 verrà riconosciuto ai comuni che gestiscono istituti medi superiori un contributo pari a un terzo dei costi relativi al servizio, calcolati attraverso la determinazione di un costo *standard* annuale per allievo iscritto. Entro il 2000 verrà assicurata a suddetti comuni la copertura totale dei costi relativi al servizio, sempre calcolati attraverso la determinazione di un costo *standard* annuale per allievo iscritto».

27.289

PASQUINI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. A partire dal 1998 verrà riconosciuto ai comuni che gestiscono scuole dell'infanzia nel pieno rispetto delle norme istitutive al servizio statale un contributo pari a un terzo dei costi relativi al servizio, calcolati attraverso la determinazione di un costo *standard* annuale per bambino iscritto. Entro il 2000 verrà assicurata ai suddetti comuni la copertura totale dei costi relativi al servizio, sempre calcolati attraverso la determinazione di un costo *standard* annuale per bambino iscritto».

27.290

PASQUINI

*Sopprimere il comma 8.*

27.291

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 9.*

27.292

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Sopprimere il comma 10.*

27.293

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

*Al comma 10, dopo le parole:* «I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti», *aggiungere le seguenti:* «solo nel caso siano esaurite le graduatorie dei concorsi banditi negli anni precedenti».

27.294

CALVI

*Al comma 10, sopprimere le parole:* «per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e».

27.295

BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, SERVELLO, CASTELLANI Carla, LISI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 10, sopprimere le parole:* «impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado».

27.296

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. I docenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto almeno tre anni di incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, sono ammessi alla

frequenza di un corso di formazione su base regionale della durata di sei mesi continuativi, i costi dei corsi dovranno essere compatibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

10-ter. Il numero delle ore e l'articolazione di ogni singola materia sono definite con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Al termine del corso saranno compilate delle graduatorie su base regionale per la scuola media di primo grado e su base nazionale per la scuola media di secondo grado. A tale graduatoria si dovrà attingere fino ad esaurimento. Fermi restando i vincoli previsti dai restanti commi del presente articolo».

27.297

MANIERI, IULIANO, MELONI

*Al comma 11, sostituire le parole: «ai componenti delle commissioni di esami di licenza media» con le seguenti: «ai commissari delle commissioni di esami di Stato di licenza media».*

27.298

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai presidenti di commissione viene corrisposto un compenso forfettario di lire 200.000 fino a cento candidati e di lire 300.000 oltre i cento candidati».*

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, le parole: «all'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per cento».*

27.299

BRIGNONE, LORENZI, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. A decorrere dell'anno scolastico 1997-1998 il personale docente di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 sono riconosciute:

a) l'estensione dell'ordinanza ministeriale n. 446 del 22 luglio 1997 riguardante la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola;

b) l'applicazione dell'articolo 48 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995, attinente la mobilità del personale docente ed educativo, e del conseguente contratto collettivo nazionale di lavoro decentrato del 10 aprile 1997 a coloro i quali risultano perdenti posto ma con idoneità non revocata;

c) la partecipazione ai permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio».

27.300

DENTAMARO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, presentate dal personale del comparto scuola entro il 15 marzo 1997 e non accolte con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-1998, ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, sono accolte con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-1999, con priorità per il personale che, alla data del 1° settembre 1998 abbia compiuto 55 anni di età; al relativo personale è assicurato il trattamento pensionistico previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge».

27.301

LAVAGNINI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria dai professori e dai ricercatori universitari precedentemente all'entrata in questi ruoli vengono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera».

27.302

LOMBARDI SATRIANI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

«Art. 27-bis.

*(Disposizioni per la formazione lavorativa nella scuola)*

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale della scuola, di cui all'articolo 20, comma 6, è attribuito su base provinciale ai capi di istituto e ai docenti degli istituti scolastici i cui diplomati restano iscritti per un tempo inferiore alla media nelle liste di collocamento.

2. Il Ministro della pubblica istruzione assicura che dall'applicazione del presente articolo derivino economie non inferiori a lire 5 miliardi annui».

27.0.200 (Nuovo testo)

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI,  
TONIOLLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Signor Presidente, gli emendamenti 27.201 e 27.202 mirano a potenziare il «Fondo scuola» previsto dall'attuale finanziaria, riversando tuttavia il taglio del personale non sulla scuola ma sugli altri Ministeri: si ritiene che l'investimento scolastico sia uno degli investimenti fondamentali e quindi non meriti ulteriori decrementi. Si prevede

altresì che questo fondo, oltre agli scopi già previsti nella finanziaria, abbia anche quello di realizzare le iniziative connesse al sostegno dell'autonomia scolastica.

L'emendamento 27.217 richiama la possibilità, nell'ottica del raggiungimento di economie di personale, eventualmente di riesaminare il sistema dei moduli della scuola elementare, uno dei meccanismi attraverso i quali il personale si è incrementato in maniera notevole.

L'emendamento 27.223 è volto a fare salva, in questo processo di riorganizzazione, l'attuale distribuzione territoriale dell'offerta scolastica. È stato già approvato un emendamento relativo agli ospedali, volto a fare in modo che i processi di riduzione del personale non penalizzino le periferie: allo stesso modo qui si propone un emendamento per evitare che quegli stessi processi penalizzino le aree più periferiche e concentrino ulteriormente i punti di offerta del servizio scolastico.

Con l'emendamento 27.257, con il quale si fa riferimento agli insegnanti a sostegno degli alunni portatori di *handicap*, si vuole rendere più elastica la previsione decisa dal Governo, che prevede *standard* fissi; esso è volto a considerare i tipi di *handicap* e a salvaguardare le disposizioni specifiche già esistenti.

Tenuto conto della tendenza a premiare le istituzioni che hanno realizzato delle economie, con l'emendamento 27.288 si propone la valutazione delle possibilità effettive di realizzazione di queste economie, in base ad elementi che possono far variare il costo della scuola, quali appunto il numero di alunni per classe, l'articolazione delle sedi, la vetustà degli edifici e ogni altra condizione rilevante.

Do per illustrati gli altri emendamenti.

\* BRIGNONE. L'emendamento 27.206 rappresenta un suggerimento in risposta a quanto più volte ribadito dal Governo: l'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di allievi per classe. La riduzione dal 3 al 2,5 per cento mi sembra maggiormente corretta.

Vorrei inoltre rilevare che l'emendamento 27.215 presenta un errore di stampa, per cui la parola: «realizzazione» deve essere sostituita con l'altra: «razionalizzazione».

In ordine all'emendamento 27.226, ritengo opportuno ribadire il concetto di ambito di progetti educativi e didattici di istituto. Per quanto riguarda invece la sperimentazione, esprimo una mia perplessità: proprio ieri, il Governo, rispondendo oralmente ad una interrogazione da me presentata, ha dichiarato che la sperimentazione si doveva intendere «ad esaurimento», anche se in realtà ha sostenuto che sono state attivate numerose «esperienze». Non ho ben capito la differenza esistente tra sperimentazioni e esperienze.

Relativamente all'emendamento 27.238, è pur vero che al comma 1 dell'articolo è prevista l'assunzione con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, ma è anche vero che la definizione aritmetica di 150 allievi per insegnante, anche se evidentemente è stata stabilita in base a criteri statistici, può risultare sovrastimata.

Ho presentato, infine, l'emendamento 27.265 per evitare eventuali maliziose interpretazioni del periodo che è stato aggiunto. È noto che gli organici del personale non insegnante non sono i medesimi in tutte le aree del paese; ne consegue che i carichi di lavoro non sono gli stessi. Occorre pertanto ribadire che i carichi di lavoro, pur in un decentramento a livello provinciale, debbano in ogni caso risultare equivalenti.

Do per illustrati gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Speroni si danno per illustrati.

LORENZI. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

BEVILACQUA. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PAGANO. Il mio emendamento si illustra da sè.

CURTO. Signor Presidente, ritengo che su questo emendamento sia davvero necessaria una attenta riflessione da parte del Governo e dell'Assemblea. Esso serve a sanare una situazione di sostanziale ingiustizia relativa a quei docenti «accantonati» che hanno dovuto subire nel corso degli anni molte umiliazioni e situazioni di grande difficoltà.

Riteniamo che con questo emendamento non si creino condizioni di privilegio ma di sostanziale equità.

MAZZUCA POGGIOLINI. Il mio emendamento si illustra da sè.

D'ALÌ. Do per illustrati i miei emendamenti.

MORO. Anche io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Calvi si dà per illustrato.

MANIERI. Anche io do per illustrato il mio emendamento.

DENTAMARO. Il mio emendamento si illustra da sè.

LAVAGNINI. Do per illustrato il mio emendamento.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 27.302, si tratta di porre fine a un'ingiustizia oggettiva che interessa quanti hanno prestato anni di servizio che non verrebbero loro riconosciuti, a differenza di una situazione analoga in cui il riconoscimento è avvenuto.

Per quei criteri di equità e di giustizia a cui risponde il nostro ordinamento, e non può non rispondermi, sollecito l'approvazione dell'emendamento 27.302.

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 27.0.200 introduce un metodo a mio avviso innovativo, che corrisponde ai reali effetti dell'insegnamento: privilegiare gli istituti che nella corresponsione dei benefici ai docenti hanno dato migliori risultati, con riflessi soprattutto sul mondo del lavoro.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimerò il mio parere sugli emendamenti di seguito, senza motivarlo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.201 e 27.202. Per quanto riguarda l'emendamento 27.205, inviterei il senatore Bergonzi a ritirarlo; altrimenti esprimo parere contrario.

Il mio parere è contrario sugli emendamenti 27.206, 27.207, 27.210, 27.208, 27.209, 27.211, 27.212, 27.216, 27.213, 27.222, 27.220, 27.221 e 27.219.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.217, esprimo parere contrario: è un intervento che si può fare in altra sede, non in questa. Anche in merito all'emendamento 27.214, esprimo parere contrario: per quello che si poteva, mi sembra che il problema sia stato già risolto nel testo della Commissione. Capisco che il senatore Guber ritenga magari che così non è, ma il mio parere resta contrario. Il parere è contrario anche sull'emendamento 27.215, per motivazioni analoghe a quelle espresse nei confronti dell'emendamento precedente.

Riguardo all'emendamento 27.223, non essendo ancora terminata la razionalizzazione, il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario nei confronti dell'emendamento 27.218, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 27.224, invito i presentatori a ritirarlo, altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 27.225, 27.226, 27.227, 27.228, 27.229 e 27.230.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 27.230a, non perchè presentato dalla senatrice Pagano, ma perchè il merito è condivisibile. (*Ilarità*).

Il parere è contrario sugli emendamenti 27.231, 27.232 e 27.233. Riguardo l'emendamento 27.234, penso che – per quanto ho capito – sia del tutto superato dal testo della Commissione: non si può scrivere due volte la stessa cosa, per cui esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.235, 27.236 (soprattutto per la copertura), 27.237, 27.238, 27.239, 27.240, 27.241 e 27.242: a questo proposito, signor Presidente, non so dove porteremmo questa tassa sugli alcolici, se dovessimo approvare tutti questi emendamenti; bere un goccio di alcol costerebbe una quantità di soldi spaventosa.



PRESIDENTE. Dovremmo presentare questi emendamenti a qualche legge centro-orientale. (*Ilarità*).

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.243, 27.245, 27.247, 27.248, 27.251, 27.253, 27.254, 27.256, 27.257 (anche se questa norma è già presente, a mio giudizio, nel testo), 27.258 (mi sembra strano: leggo questo emendamento come centralistico, visto che è riferito ai provveditori) e 27.260; riguardo all'emendamento 27.261, trattandosi di materia già sottoposta a contrattazione, inviterei la senatrice Mazzuca Poggiolini a ritirarlo, se fosse possibile, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 27.264, 27.265 (questa è un'altra disposizione che a me suona di carattere centralistico).

PRESIDENTE. Un po' di centralismo, dopo la Bassanini, fa bene. (*Ilarità*).

MORANDO, *relatore*. Per carità, sono un federalista; rimango deluso talvolta quando vedo che chi si dice federalista... Comunque, a parte il centralismo, esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 27.268, 27.269, 27.270, 27.271, 27.272, 27.273, 27.274, 27.275, 27.276, 27.279, 27.280 e 27.281.

Inviterei il senatore Bergonzi a ritirare l'emendamento 27.282, che tocca un profilo contrattuale delicato.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 27.283 e 27.284. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 27.285: in Commissione ritenevo che avessimo raggiunto una soluzione equilibrata, anche con il voto favorevole delle opposizioni; poi però vedo presentare gli emendamenti.

Sono poi contrario all'emendamento 27.286, che mi sembra addirittura assurdo, e all'emendamento 27.287.

L'emendamento 27.288 sarebbe giustificato con riferimento al vecchio testo, ma non al testo proposto dalla Commissione. Inviterei i presentatori a ritirarlo, ma non vorrei appesantire la discussione per quella ragione che lei richiamava ieri, signor Presidente.

GUBERT. Lo ritiro, signor Presidente.

MORANDO, *relatore*. Esprimo poi parere contrario all'emendamento 27.291: mi sembra giusta la verifica dei risultati; non comprenderei la soppressione del comma 8.

Sono poi contrario agli emendamenti 27.292 e 27.293. Inviterei invece al ritiro dell'emendamento 27.294, per ragioni facilmente comprensibili.

Sono inoltre contrario agli emendamenti 27.295, 27.296 (un po' di flessibilità fa bene!), 27.297, 27.298 e 27.299. Per quanto riguarda l'emendamento 27.300, ritengo che la situazione sia già normata e quindi esprimo parere contrario.

Con riferimento all'emendamento 27.301, in materia pensionistica, credo che il senatore Lavagnini potrebbe convenire sull'opportunità di affrontare l'argomento nell'ambito del maxi-emendamento sullo Stato sociale. Se egli insiste per affrontarlo qui, il mio parere sul merito è contrario; credo però che la razionalità del nostro lavoro consiglierebbe comunque uno spostamento dell'argomento al momento in cui affronteremo l'esame dell'articolo 41-*bis*.

Circa l'emendamento 27.0.200 (Nuovo testo), non credo che possiamo normare adesso la materia in questo modo. Siccome dovrà essere emanato un decreto delegato sull'autonomia degli istituti, su cui le Commissioni si dovranno pronunciare, il presente emendamento potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno. In tal caso, esprimerei parere favorevole, poichè nella sostanza ne condivido l'ispirazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, se posso utilizzare l'artificio di ieri, dato che l'opinione del Governo coincide esattamente con quella del relatore, compreso il parere favorevole sull'emendamento presentato dalla senatrice Pagano, risparmierei all'Aula lo scorrimento da parte mia di tutto l'elenco degli emendamenti, confermando appunto il parere già espresso dal relatore. Soprattutto – su questo mi soffermo brevemente – anche il Governo vorrebbe invitare il senatore Vegas a trasformare l'emendamento 27.0.200 in un ordine del giorno, dichiarandosi fin d'ora disposto ad accoglierlo.

VEGAS. Accolgo l'invito; farò pervenire quanto prima alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che l'emendamento 27.200, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.201, presentato dal senatore Folloini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.202, presentato dal senatore Folloini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.203 e 27.204, presentati dal senatore Speroni e da altri senatori, sono stati dichiarati inammissibili.

Per quanto riguarda l'emendamento 27.205, vi è un invito al ritiro. I presentatori intendono accoglierlo?

ALBERTINI. No, manteniamo l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.205, presentato dal senatore Bergonzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.206, presentato dai senatori Brignone e Lorenzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.207, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.210, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.208, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.209, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.211, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.212, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.216, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.213, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.222, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.220, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.221.

### **Verifica del numero legale**

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.221, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.219, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.217.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra poco convincente la motivazione che non si può rivedere il modulo delle scuole elementari, considerato che in questo caso la norma prevede di rivedere tutta l'organizzazione delle classi.

Se si fosse detto che tale indicazione è ultronea perchè già rimpresa, avrei capito l'obiezione, ma sostenere che la questione non si pone perchè troppo complessa, mi sembra poco convincente. Nel momento in cui si riorganizza la suddivisione delle classi e degli insegnanti, credo che una sottolineatura della possibilità di farlo anche rispetto al sistema delle scuole elementari possa essere accolta.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, vorrei informare il senatore Gubert che sulla riforma della scuola elementare già da un anno è aperto un profondo processo di verifica che ha coinvolto l'intero mondo della scuola elementare su un documento di sviluppo della riforma presentata dal Governo e la Camera dei deputati ha nei mesi scorsi approvato una risoluzione. Anche nei regolamenti sull'autonomia stiamo adottando, in larga parte, le determinazioni conseguenti, volte anche a ridurre la rigidità del sistema modulare, fermo restando il principio della pluralità dei docenti.

GUBERT. Dopo aver ascoltato la precisazione fornita dal rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 27.214, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.215, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.223.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Anche rispetto a questo emendamento mi sembra che le motivazioni addotte siano poco convincenti. L'avverbio «ulteriormente», contenuto nell'emendamento, va inteso in questo senso: il processo in

corso si dà per acquisito perchè le regole previste funzionano; il vero problema è quello di non aggravarlo «ulteriormente» con gli ulteriori provvedimenti stabiliti con la finanziaria.

Insisto perchè l'emendamento venga messo ai voti, auspicando che nella pratica amministrativa questo principio possa essere seguito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.223, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.218, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 27.224. Su tale emendamento è stato rivolto ai proponenti un invito al ritiro.

Cosa intende fare?

CÒ. Manteniamo l'emendamento 27.224, al quale ho aggiunto la firma e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, la nuova formulazione della seconda parte del comma 1 di questo articolo, nella versione proposta dalla Commissione, ridefinisce totalmente la normativa a proposito dei criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi e soprattutto modifica, in senso per noi estremamente negativo, l'orizzonte dell'attuale integrazione scolastica. Inoltre, l'abrogazione dell'articolo 72 cancella anche la soglia numerica limite per gli alunni (prevista nel numero di 20), così come scompaiono le possibilità di determinazione dei posti di sostegno.

In sostituzione di dati certi, per quanto opinabili sul piano dell'efficacia, si prospetta ora una nuova posizione legislativa che è incentrata su presupposti di flessibilità organizzativa e funzionale, previsti dalla cosiddetta legge Bassanini, con ulteriori aperture assai pericolose verso la stipulazione di contratti di prestazione d'opera. Oltretutto, anche se la ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuola e le diverse aree disciplinari non è più stabilita con ordinanza ma con decreto, le modalità di gestione del problema sono troppo aleatorie e certamente sarebbe stato più opportuno affrontare con un provvedimento organico un tema così delicato. Voteremo quindi a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.224, presentato dal senatore Bergonzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.225, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.226, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.227, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.228, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.229, presentato dal senatore Bergonzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.230, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.230a, presentato dalla senatrice Pagano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.231, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.232 presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.233, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.234.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, noi ritiriamo questo emendamento e prendiamo atto che, almeno in questa circostanza, il Governo ha inteso recepire battaglie politiche di giustizia che sono state portate avanti per lungo tempo da tutti i componenti di Alleanza Nazionale. Pertanto, ritiriamo questo emendamento, il cui senso è già ricompreso nel testo base.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 27.235, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.236.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ritiro l'emendamento 27.336, sottolineando però la necessità di dare una soluzione a questo problema.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 27.237, presentato dai senatori D'Alì e Vegas.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.238, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.239, presentato dal senatore Bergonzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.240, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 27.241, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.242, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.243, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 27.244 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.245, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte, fino alle parole «150 alunni».

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 27.245 e gli emendamenti 27.247 e 27.248.

Gli emendamenti 27.246, 27.249 e 27.250 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.251, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte fino alle parole: «80 per cento».

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 27.251 nonchè gli emendamenti 27.253 e 27.254.

Gli emendamenti 27.252 e 27.255 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.256.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anche su questo emendamento è stata espressa contrarietà, ma senza un'adeguata motivazione. Volevo chiarire il contenuto dell'emendamento, un po' criptico così come è scritto: si richiama la possibilità di deroga, prevista al comma 3, già parzialmente reintrodotta nel testo dalla Commissione; ma per quanto riguarda i commi 4 e 5 dell'articolo 319 del testo unico si richiama anche la necessità di dare preferenza ai professori che hanno un adeguato titolo di studio,

un'adeguata preparazione professionale per *l'handicap*. Non salvaguardare gli insegnanti che hanno frequentato corsi per poter svolgere il loro lavoro in maniera adeguata sarebbe negativo: a meno che l'emendamento fosse ultroneo, chiederei al Governo di rivedere il parere.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, intervengo per precisare che nel testo il riferimento alla abrogazione di commi dell'articolo 319 del testo unico è relativo ai commi da 1 a 3: non vengono pertanto toccati i commi 4 e 5 ai quali si riferiva or ora il senatore Gubert.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, cosa intende fare?

GUBERT. Signor Presidente, in tal caso ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.257.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anche su questo emendamento in parte il problema è stato risolto attraverso la previsione di alcune deroghe nel comma 3; tuttavia, il calcolo matematico della quota di insegnanti di sostegno in base al numero di alunni credo non tenga conto della diversità di esposizione del territorio nazionale ai diversi tipi di *handicap*. Capisco che è più difficile gestire una soluzione adeguata ai bisogni, che veda gli insegnanti di sostegno ai portatori di *handicap* calibrati sugli effettivi bisogni riscontrati, ma mi sembrerebbe più ragionevole di un'altra che invece applica un criterio generico senza tener conto degli effettivi bisogni delle diverse aree.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.257, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.258, presentato dai senatori Brignone e Lorenzi.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 27.259 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 27.260, presentato dai senatori Brignone e Lorenzi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 27.261.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 27.261.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Mazzuca Poggiolini; lei è tanto diligente nel presentarli quanto nel ritirarli.

Ricordo che gli emendamenti 27.262 e 27.263 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.264, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.265, presentato dai senatori Brignone e Lorenzi.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 27.266 e 27.267 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.268, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte, fino alle parole: «lire 442 miliardi».

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 27.268 nonché gli emendamenti 27.269 e 27.270.

Metto ai voti l'emendamento 27.271, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte, fino alle parole: «lire 1.232 miliardi».

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 27.271 nonché gli emendamenti 27.272 e 27.273.

Metto ai voti l'emendamento 27.274, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte, fino alle parole: «lire 977 miliardi».

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 27.274 nonché gli emendamenti 27.275 e 27.276.

Ricordo che gli emendamenti 27.277 e 27.278 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.279, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori, limitatamente alla prima parte, fino alle parole: «50 per cento».

**Non è approvato.**

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 27.279 nonché gli emendamenti 27.280 e 27.281.

Per quanto riguarda l'emendamento 27.282, c'è un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori che cosa intendono fare.

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento. Esso tende fondamentalmente ad eliminare il concetto di retribuzione accessoria che potrebbe portare ad effetti negativi sull'assetto stesso delle cattedre. Sarebbe certamente più opportuno ipotizzare invece un sostanziale processo di revisione dell'organizzazione del «tempo scuola» non entrando nel merito di materie proprie della contrattazione sindacale, anche per evitare fughe verso un'autonomia selvaggia o tale da creare comunque disparità nei diversi contesti.

Voteremo quindi a favore dell'emendamento 27.282.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.282, presentato dal senatore Bergonzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.283 presentato dal senatore Bergonzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.284, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.285, presentato dai senatori Brignone e Lorenzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.286, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.287, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato**

L'emendamento 27.288 è stato ritirato.

Gli emendamenti 27.289 e 27.290 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 27.291, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.292, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.293, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Il relatore ha invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 27.294.

MORANDO, *relatore*. Questo problema è stato già risolto.

PRESIDENTE. Poichè non viene ritirato, metto ai voti l'emendamento 27.294, presentato dal senatore Calvi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.295, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.296.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BRIGNONE. Signor Presidente, desidero soltanto far osservare al relatore che in questo caso la flessibilità non c'entra assolutamente niente. Si vuole introdurre un concetto di verticalizzazione, così come è stato fatto per la funzione dirigente, che però è in aperto contrasto con la specializzazione didattica e pedagogica che si richiede al giorno d'oggi.

A meno che il relatore per flessibilità non intenda quanto avveniva nella Cina comunista quando gli intellettuali venivano alternati nel lavoro intellettuale e in quello manuale. (*Applausi Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.296, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.297, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.298, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.299, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 27.300, presentato dalla senatrice Dentamaro.

**Non è approvato.**

C'è un invito a trasferire all'articolo 41, in particolare all'emendamento 41.0.500, l'emendamento 27.301. Viene accolto?

LAVAGNINI. Va bene, accantoniamo l'emendamento per riesaminarlo in riferimento all'articolo 41.

PRESIDENTE. L'emendamento 27.302 è inammissibile. Metto ai voti l'articolo 27, nel testo emendato.

**È approvato.**

Senatore Vegas, lei era stato invitato a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 27.0.200.

VEGAS. Signor Presidente, il testo è il seguente:

«Il Senato, impegna il Governo a modificare le norme relative al fondo per la retribuzione accessoria del personale della scuola, di cui all'articolo 20, comma 6, attribuendo su base provinciale ai capi di istituto e ai docenti degli istituti scolastici i cui diplomati restano iscritti per un tempo inferiore alla media nelle liste di collocamento».

9.2793.678

VEGAS

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non è quindi necessaria la votazione.  
Passiamo all'esame dell'articolo 28:

#### Art. 28.

*(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero)*

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, semprechè non siano espressamente previsti da norme di legge. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti dell'11,25 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.

3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco.

4. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole «anche se non esiste vacanza nel grado superiore» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1.*

28.200 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

*Sopprimere il comma 1.*

28.201 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, BOSI, CIRAMI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono soppressi tutti gli organi collegiali, ad esclusione dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali, negli enti previdenziali».

28.202 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'organo di direzione politica responsabile» con le altre: «il Ministro competente».*

28.203 NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'organo di direzione politica responsabile» con le altre: «il Ministro competente».*

28.204 MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o dell'ente interessato».*

28.205 MAZZUCA POGGIOLINI



*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o dell'ente interessato».*

28.206

NAPOLI Roberto, TAROLLI, D'ONOFRIO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non vengo-  
no soppressi quegli organismi che, seppure non identificati come indi-  
spensabili, svolgono funzioni specifiche e di particolare utilità per le co-  
munità, non ricoperte da organismi identificati come indispensabili».*

28.207

MINARDO

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «organizzata», inseri-  
re le seguenti: «e del personale impegnato nei settori della protezione  
civile».*

28.208

MINARDO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo  
4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle  
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi com-  
prese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa  
e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od  
in qualifiche equivalenti.*

*3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destina-  
rio della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo  
delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi  
comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica  
funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera di-  
rettiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite  
concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.*

*3-quater. Per il personale di cui al comma 3-bis, i benefici giuridici  
ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente  
legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decor-  
rono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma  
3-ter».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 25, secondo periodo,  
per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per ton-  
nellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento  
sulla metà del gettito previsto.*

*Conseguentemente, ancora il Ministero delle finanze è autorizzato  
entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'impo-  
sta di base sui tabacchi nella quota necessaria per coprire le minori en-  
trate di cui al presente emendamento.*

28.209

GUBERT

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

3-querter. Per il personale di cui al comma 3-bis, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma 3-ter».

*Conseguentemente: all'articolo 10, comma 25, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

*Conseguentemente, ancora, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

28.210

COSTA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

3-querter. Per il personale di cui al comma 3-bis, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente

legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma 3-ter».

*Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui superalcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

28.211

COSTA, GUBERT

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

3-quater. Per il personale di cui al comma 3-bis, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma 3-ter».

*Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, stimato in 8 miliardi annui, sono elevate fino a concorrenza del suo importo, le percentuali dell'11,25 per cento di cui al comma 2 del presente articolo.*

28.212

GUBERT

*All'articolo 28, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella IX qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'VIII e nella VII qualifica funzio-

nale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

*3-quater.* Per il personale di cui al comma *3-bis*, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma *3-ter*».

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di otto miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

28.213 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI

*All'articolo 28, dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella IX qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

*3-ter.* Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma *3-bis* il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'VIII e nella VII qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

*3-quater.* Per il personale di cui al comma *3-bis*, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma *3-ter*».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 25, secondo periodo, sostituire la parola: «100.000» con l'altra: «106.000» e la parola: «200.000» con l'altra: «202.000».*

28.214

PEDRIZZI, CURTO, PACE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle

amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

*3-ter.* Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma *3-bis* il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

*3-quater.* Per il personale di cui al comma *3-bis*, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma *3-ter*».

*Conseguentemente, l'imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalla precedente modifica.*

28.215

PEDRIZZI, CURTO, PACE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

*3-ter.* Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma *3-bis* il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

*3-quater.* Per il personale di cui al comma *3-bis*, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma *3-ter*».

*3-quinquies.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, valutato in annue lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso;».

*Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, sostituire le parole da: «a lire 2.500 miliardi» fino alla fine del comma, con le altre: «a lire 2.502 miliardi per l'anno 1998, a lire 3.001 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.501 miliardi per l'anno 2000».*

28.216

FILOGRANA

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

3-quater. Per il personale di cui al comma 3-bis, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma 3-ter».

3-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutato in annue lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante la riduzione del fondo ordinario per la finanza locale per l'anno 1998, di lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un gettito nel suo complesso non superiore all'80 per cento di minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente».

28.217

TAROLLI, D'ONOFRIO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo

delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

*3-quater.* Per il personale di cui al comma *3-bis*, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma *3-ter*.

*3-quinquies.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, valutato in annue lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

28.218

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella nona qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

*3-ter.* Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinatario della disciplina di cui al comma *3-bis* il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'ottava e nella settima qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

*3-quater.* Per il personale di cui al comma *3-bis*, i benefici giuridici ed economici decorrono dall'entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma *3-ter*.

*3-quinquies.* All'onere derivante dall'attuazione dei commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater*, valutato in annue lire 8 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

28.219

MAZZUCA POGGIOLINI

*All'emendamento 28.200 al comma 3-ter, sostituire le parole: «38 miliardi» con le altre: «8 miliardi».*

28.220/200

VENTUCCI, D'ONOFRIO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, che alla data del 1° gennaio 1987 rivestiva la nona qualifica funzionale.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in annue lire 38 miliardi a decorrere dall'anno 1998».

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «all'1,1 per cento».*

28.220

VENTUCCI, D'ONOFRIO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, che alla data del 1° gennaio 1987 rivestiva la nona qualifica funzionale.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in annue lire 38 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

28.221

BONATESTA

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di otto miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997.*

28.222

PALOMBO, PELLICINI



*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, sostituire le parole: «all'1 per cento» con le altre: «all'1,01 per cento».*

28.223

MANFREDI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 per cento» con le altre: «4 per cento».*

28.224

GRILLO

*Sopprimere il comma 4.*

28.225 PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DE MASI

*Sopprimere il comma 4.*

28.226

FORCIERI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza trasferito d'autorità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica spetta il trattamento economico di missione previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, nella misura prevista dalle predette leggi, indipendentemente dagli anni di permanenza in servizio nella sede di provenienza.

4-ter. Per il personale trasferito a norma del comma 4-bis, per il quale non sia disponibile, nella sede di destinazione, l'alloggio di cui potrebbe fruire in base agli ordinamenti di appartenenza indipendentemente dalla effettiva disponibilità, è concesso, per non oltre tre anni di servizio nella medesima sede, un contributo per le spese d'alloggio, nelle misure determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro».

*Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. I risparmi complessivi di gestione, di cui al comma precedente, sono destinati, per le sole amministrazioni interessate, alle esigenze di cui all'articolo 21, commi 4-bis e 4-ter della presente legge».

*Conseguentemente ancora all'articolo 27 comma 1, sostituire le parole: «3 per cento» con le altre: «4 per cento».*

28.227

GRILLO

*All'articolo 28, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza trasferito d'autorità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica spetta il trattamento economico di missione previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, nella misura prevista dalle predette leggi, indipendentemente dagli anni di permanenza in servizio nella sede di provenienza.

4-ter. Per il personale trasferito a norma del comma 4-bis, per il quale non sia disponibile, nella sede di destinazione, l'alloggio di cui potrebbe usufruire in base agli ordinamenti di appartenenza indipendentemente dalla effettiva disponibilità, è concesso, per non oltre tre anni di servizio nella medesima sede, un contributo per le spese d'alloggio, nelle misure determinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro».

*Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere il comma 9.*

28.228

MANFREDI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono elevati, con effetto dal 1° gennaio 1998, di due anni oltre il limite di età previgente e, comunque, non oltre il 65° anno di età. Negli anni intercorrenti tra quest'ultimo limite e quelli previgenti per ciascun grado, il predetto personale è collocato senza oneri aggiuntivi in soprannumero ai relativi organici e in eccedenza al numero massimo per essi previsto.

4-ter. È fatta salva la facoltà di optare, a domanda, per i limiti di età previgenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma».

28.229

LORETO, UCCHIELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

28.230

PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, DE MASI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

28.231

MANCA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

28.239

PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, MARRI, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza trasferito d'autorità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica spetta il trattamento economico di missione previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, nella misura prevista dalle predette leggi, indipendentemente dagli anni di permanenza in servizio nella sede di provenienza.

*Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. I risparmi complessivi di gestione, di cui al comma precedente, sono destinati, per le sole amministrazioni interessate, alle esigenze di cui all'articolo 28, comma 4-bis della presente legge».

28.232

PALOMBO, PELLICINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza trasferito d'autorità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica spetta il trattamento economico di missione previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile

le 1979, n. 97, e dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, nella misura prevista dalle predette leggi, indipendentemente dagli anni di permanenza in servizio nella sede di provenienza».

*Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. I risparmi complessivi di gestione, di cui al comma precedente, sono destinati, per le sole amministrazioni interessate, alle esigenze di cui all'articolo 28, comma 5 della presente legge».

28.233

MANCA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza trasferito d'autorità per esigenze di ordine e sicurezza pubblica spetta il trattamento economico di missione previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, nella misura prevista dalle predette leggi, indipendentemente dagli anni di permanenza in servizio nella sede di provenienza».

*Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di otto miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l'anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell'anno 1997».*

28.234

PALOMBO, PELLICINI, DEMASI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis). Dal personale dei Corpi dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento della Protezione civile che operi in aree colpite da emergenza o pubblica calamità oppure sugli itinerari ove la circolazione stradale sia controllata per le stesse esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario a fermare il traffico diretto ad area colpita da grave emergenza e fino al sopraggiungere di forze di polizia”».

28.235

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento di missione, di primo dirigente di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compete, a norma dell'articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato».

28.236

COSTA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "servizi di polizia e antincendio," sono inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico"».

28.237

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ, CASTELLI,  
WILDE, LAGO, MORO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "e della protezione civile" sono aggiunte le seguenti: "nazionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

28.238

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Le somme percepite dal personale dipendente da amministrazioni pubbliche da parte della propria o di altre pubbliche amministrazioni non possono, in nessun caso, essere superiori ai quindici milioni mensili al netto delle ritenute previdenziali, sanitarie e fiscali. Contribuiscono alla somma di quindici milioni la retribuzione fissa, quella accessoria, nonchè ogni forma di indennità o riconoscimento economico (anche percentualmente legato ad un collaudo, una notifica, un appalto, eccetera) a qualsiasi titolo percepito. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvederà ogni anno a rivalutare la somma sopra indicata in relazione al tasso di inflazione programmata. Nel caso in cui la natura degli emolumenti o il meccanismo di erogazione non consenta la verifica mensile da parte dell'amministrazione di appartenenza, il dipendente è tenuto a verificare, al momento della dichiarazione dei redditi, il rispetto della presente norma. Le eccedenze accertate dalle amministrazioni nonchè dai singoli dipendenti, sono versate all'erario con le modalità indicate dal decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4-ter. Le somme percepite a titolo di pensione, vitalizio, appannaggio o altra indennità relativa a precedente attività lavorativa o a carica ricoperta, non possono in nessun caso, essere superiori ai nove milioni mensili al netto delle ritenute previdenziali, sanitarie e fiscali. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvederà ogni anno a rivalutare la somma sopra indicata in relazione al tasso di inflazione programmata. Le somme eccedenti saranno versate all'erario dalle amministrazioni eroganti o, comunque dall'interessato che è tenuto alla verifica del rispetto della presente norma al momento della dichiarazione dei redditi, con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

28.242

FILOGRANA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le indennità spettanti ai membri del Senato e della Camera dei deputati sono soggette integralmente al prelievo fiscale disposto dalle norme vigenti. È abrogata ogni precedente disposizione che limiti l'imponibile di tali indennità».

28.240

FILOGRANA

*Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, armonizzazione dei limiti di età».*

28.241

LORETO, UCCHIELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VEGAS. Gli emendamenti 28.200 e 28.202 hanno il semplice scopo di evitare che si possano destrutturare i consigli di amministrazione nominando persone gradite.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.201, 28.203 e 28.206 si intendono illustrati.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 28.204, 28.205 e 28.219.

MINARDO. Do per illustrati gli emendamenti 28.207 e 28.208.

GUBERT. Anch'io do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti 28.210 e 28.211, a firma del senatore Costa, gli emendamenti 28.213, 28.214 e

28.215, a firma del senatore Pedrizzi, e gli emendamenti 28.220/200 e 28.220.

PALOMBO. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

MANFREDI. Do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 28.

Desidero, invece, signor Presidente, richiamare la sua attenzione e quella del relatore sul fatto che in sede di esame degli emendamenti presentati all'articolo 26 non sono potuto intervenire, evidentemente perchè non sono stato rapido nell'alzare la mano. In quella sede, avevo presentato l'emendamento 26.0.202 in ordine al quale il relatore si è espresso a favore della sua riproponibilità nel momento in cui avremmo esaminato l'articolo 28. Vorrei che il relatore Morando confermi questa sua posizione e chiedo di poter svolgere ora l'illustrazione di questo emendamento che non è stato approvato.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, l'emendamento 26.0.202 è stato già respinto dall'Aula.

MANFREDI. Desidererei ascoltare il parere del relatore il quale, appunto, ha detto che tale emendamento sarebbe stato riesaminato in sede di discussione degli emendamenti all'articolo 28.

PRESIDENTE. Il relatore Morando si è espresso diversamente: ha detto che si sarebbe potuto discutere sull'emendamento in questione in un altro momento ma, nel caso in cui lei avesse insistito per la votazione, il parere sarebbe stato contrario. L'Aula non ha approvato l'emendamento e quindi, allo stato delle cose, lei può esprimere solamente un commento ma non può richiedere quello del relatore.

MANFREDI. Signor Presidente, ho già espresso il mio commento e mi rammarico di ciò che è avvenuto.

MANCA. Signor Presidente, la disposizione contenuta nell'articolo 28, comma 4, del disegno di legge in esame prevede – purtroppo – l'eliminazione dell'immissione in sovrannumero di chi ha vittoriosamente impugnato il giudizio di avanzamento a scelta di cui alla lettera b) dell'articolo 54 della legge novembre 1955, n. 1137. A tale proposito desidero far presente che la previsione nuocerebbe gravemente su tutta la sistematica di avanzamento normalizzata e penalizzerebbe il personale iscritto regolarmente in quadro che, pure meritevole della promozione, ne verrebbe automaticamente escluso. Peraltro, verrebbe introdotto un fattore meramente casuale in un sistema che, invece, per funzionare correttamente necessita – come sappiamo – di un ordinato assetto. Inoltre, non va sottaciuto che, proprio in ossequio alla legge n. 662 del 1996, l'amministrazione della difesa sta esercitando la delega per verificare l'operato delle commissioni di avanzamento, in uno spirito di trasparen-

za e di corretto funzionamento dell'amministrazione. In questo quadro, è stata istituita una specifica commissione di controllo composta anche di membri esterni alla stessa amministrazione.

Non appare coerente, infine, che dapprima, con la legge n. 662 del 1996, si sia prevista una delega per verificare l'operato delle commissioni di avanzamento e successivamente, con il disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998, si intervenga nuovamente sulla materia verificando così di fatto la *ratio* in base alla quale era stata introdotta la predetta delega.

Da ultimo, è da sottolineare il profilo di incostituzionalità, a nostro avviso, della norma proposta, nel momento in cui penalizza un ufficiale a causa dell'annullamento operato dal TAR sugli esiti di avanzamento di un altro ufficiale.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrato il primo degli emendamenti da me presentati, il 28.235.

Vorrei invece fare una breve considerazione sull'emendamento 28.237, che tende a consentire al Corpo nazionale del soccorso alpino l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza ai loro mezzi di soccorso, attrezzatura, questa, importantissima negli interventi di soccorso in montagna che può far recuperare minuti preziosi o addirittura decisivi per salvare la vita ai feriti.

Chiedo dunque che questo emendamento venga accolto e sia data così la possibilità al soccorso alpino di effettuare gli interventi di soccorso nel modo più efficiente possibile.

Una breve considerazione anche sull'emendamento 28.238, che contiene solo una correzione tecnica. L'articolo 138 del decreto legislativo n. 285 del 1982 prevede una serie di disposizioni particolari a favore dei veicoli e dei conducenti delle Forze armate, della Croce rossa, del Corpo forestale, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per facilitare i loro interventi di soccorso. Poichè nella nostra provincia i Vigili del fuoco e la Protezione civile sono organizzati autonomamente è stato già inserito in precedenza nel citato articolo 138 del decreto legislativo n. 285 il riferimento esplicito ai Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; non si è fatto però lo stesso specifico riferimento alla protezione civile.

L'emendamento da me presentato tende ad ovviare a questa dimenticanza, introducendo questo riferimento specifico e quindi aggiungendo dopo le parole «e della protezione civile», le seguenti: «nazionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.242 e 28.240 del senatore Filograna si danno per illustrati.

LORETO. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 29.229, concernente l'innalzamento del limite di età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza oggi vanno in pensione con i gradi di colonnello (in giù) a sessant'anni,



di generale di brigata a sessantadue e di generale di divisione a sessantaquattro. Questo emendamento mira ad equiparare situazioni uguali che oggi sono trattate in maniera diversa. Per gli ufficiali delle Forze armate si è provveduto l'anno scorso con la legge n. 662, e con il decreto legislativo conseguente, a innalzare ai sessantacinque anni il limite di età.

Si obietterà che Arma e Guardia di finanza sono Corpi di polizia ad ordinamento militare, e quindi funzionalmente appartenenti al comparto sicurezza. Ma anche in questo caso i questori e i funzionari di pubblica sicurezza vanno in pensione a sessantacinque anni, in forza dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 336, così come del resto i dirigenti e i direttivi del pubblico impiego.

Occorre inoltre aggiungere che un secondo decreto legislativo in materia di armonizzazione dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, da una parte accoglie le osservazioni delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato in ordine all'innalzamento del limite di età per sottufficiali e appuntati, dall'altra, invece, non accoglie le osservazioni formulate dalle stesse Commissioni lavoro della Camera e del Senato il 24 settembre di quest'anno - per il Senato era relatore il senatore De Luca - sul diritto di opzione degli ufficiali per la permanenza in servizio per un altro biennio e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Ora, l'emendamento a firma mia e del senatore Uccielli, che chiediamo sia approvato, consente di non disperdere professionalità ed esperienze che intorno ai sessant'anni raggiungono la punta più alta. Inoltre, consente con il soprannumero di non bloccare avanzamenti di carriera di altri ufficiali, nè di attivare l'automatismo dell'aspettativa riduzione quadri, che penalizza i più anziani nel grado. Nello stesso tempo si eviterebbe il ricorso ai richiami in servizio *ad personam* dalla posizione di ausiliaria, che comporta maggiori costi.

Si obietterà che il soprannumero comporta surrettiziamente dilatazione degli organici e quindi maggiori costi (questa parola, in effetti, evoca tali fantasmi). Paradossalmente non è così; anzi, è vero il contrario, perchè evidenti e consistenti sono i risparmi rappresentati da un rinvio di spesa per le liquidazioni nell'ordine di 2-300 milioni a testa e per la riduzione del periodo di ausiliaria (oggi un colonnello va in pensione a 60 anni e sta in ausiliaria fino a 65 anni, mentre con l'emendamento andrebbe in pensione a 62 anni e starebbe in ausiliaria tre anni, invece che cinque), che comporterà un risparmio notevole, se si considera che un ufficiale, al termine della sua attività, viene promosso al grado superiore un giorno prima del collocamento a riposo e guadagna in quel giorno ben 6 scatti biennali (cioè, in ausiliaria si costa molto di più che in servizio).

MANCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 28.229, del senatore Loreto.

PALOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, anch'io intendo apporre la mia firma all'emendamento 28.229.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento del senatore Loreto.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, le chiedo scusa e sono consapevole che è colpa mia, poichè stavo parlando di altre cose, ma vorrei sapere se si sono conclusi gli interventi sull'articolo 28.

PRESIDENTE. Sì, senatore D'Onofrio, si è conclusa l'illustrazione.

D'ONOFRIO. Le chiedo nuovamente scusa ed altresì le chiedo di poter intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 28.220 del senatore Ventucci, al quale ho comunicato di voler apporre la mia firma. Mi dispiace che, mancando il collega Ventucci, non mi sia stato chiesto di poter intervenire: non è colpa sua, signor Presidente, ma mia perchè non sono stato attento.

PRESIDENTE. Potrà intervenire successivamente in sede di dichiarazioni di voto.

D'ONOFRIO. Sì, signor Presidente, ma la dichiarazione di voto onestamente potrebbe non indurre il Governo e il relatore a manifestare quell'attenzione che richiamerebbe una dichiarazione fatta in sede di illustrazione degli emendamenti. Interverrò successivamente, tuttavia mi dispiace che, avendo apposto la mia firma a quell'emendamento, non sia stato chiesto il mio parere.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per informare il senatore D'Onofrio, e lo dico per tutti i proponenti di questi emendamenti, che il problema che vogliono risolvere lo abbiamo risolto

ieri con l'emendamento 17.204 del senatore Angius (quanto vogliono fare è stato già fatto). Abbiamo esplicitamente abrogato quella norma a cui si fa esplicitamente riferimento negli emendamenti.

PRESIDENTE. In sede di esame dell'emendamento 28.220, vedremo se si potrà riconsiderare il parere del relatore e del Governo.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.200, identico all'emendamento 28.201, e 28.202; per quanto riguarda l'emendamento 28.203, identico al 28.204, inviterei i proponenti a ritirarli, perchè non è soltanto il Ministro l'istituzione a cui ci si richiama, ma potrebbe essere un sindaco od un'altra persona. Gli emendamenti nascono da un equivoco e quindi, se si mantengono, il mio parere sarà contrario.

Riguardo agli emendamenti 28.205 e 28.206, invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il mio parere sarà contrario. Il parere è contrario, inoltre, sull'emendamento 28.207.

Nell'emendamento 28.209, alla sua seconda riga, si fa riferimento all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, che è esattamente quella norma che, modificando l'emendamento 17.204 del senatore Angius, abbiamo abrogato ieri.

Per questo ritengo, ma potrei sbagliare, che tutti questi emendamenti che vogliono estendere quella norma siano sostanzialmente superati perchè per tutta la pubblica amministrazione, eliminando le parole «del Ministero delle finanze», si fa sì che, riconoscendo naturalmente un ordine di priorità, vengano superate le contraddizioni determinate dalla legge n. 334.

Quindi invito i presentatori di questi emendamenti al ritiro; altrimenti esprimo parere contrario sulla base di questo ragionamento.

GUBERT. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 28.209.

COSTA. Anch'io, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 28.210.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, lo stesso discorso riguarda anche gli emendamenti successivi, per i quali comunque invito i presentatori al ritiro.

GUBERT. Accolgo l'invito e quindi ritiro gli emendamenti 28.211 e 28.212.

PEDRIZZI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 28.213, 28.214 e 28.215.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, anche noi ritiriamo l'emendamento 28.217.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 28.220/200 e 28.220 esprimo parere contrario, però vorrei far notare che c'è sempre un collegamento con la norma della legge n. 334.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, vorrei chiedere un attimo di cortesia al senatore Morando, perchè non c'è dubbio che la modifica apportata all'emendamento del senatore Angius l'altro giorno consente di ritenere superati tutti questi emendamenti, per cui anche noi abbiamo ritirato il nostro 28.217. L'emendamento 28.220 tratta invece un aspetto diverso: il ruolo ad esaurimento, per coloro che già rivestono la qualifica del nono livello, sarebbe da estendere in questo caso a tutte le amministrazioni per le quali finora non è stato previsto (dato che con varie leggi ciò è stato previsto per tutta una serie di Ministeri). Desideravo però precisare che, dopo la modifica e l'approvazione di quell'emendamento del senatore Angius, noi vorremmo limitare il ruolo ad esaurimento solo al Ministero delle finanze, perchè in tal caso la lotta all'evasione meglio sarebbe ottenuta con questo specifico inquadramento in un ruolo ad esaurimento. Riteniamo pertanto che l'emendamento del senatore Angius assorba tutte le altre situazioni tranne questa specifica questione.

La proposta dell'emendamento 28.220 è quella di limitare al Ministero delle finanze l'inquadramento in un ruolo ad esaurimento per coloro i quali già rivestono la nona qualifica, perchè si tratta del solo Ministero rilevante per il quale non è ancora intervenuto questo fatto. (*Cenni di diniego del ministro Bassanini*). Signor Ministro, prima abbiamo deciso l'inquadramento nel nono livello di coloro che hanno determinati requisiti, mentre in questo caso si tratta del ruolo ad esaurimento per chi è già nel nono livello, ed è una questione totalmente diversa.

BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Non è così.

D'ONOFRIO. Se voi mi dite che l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento si realizza sulla base di quanto abbiamo già approvato, per me va bene perchè sarebbe il risultato al quale punta questo emendamento, ma non mi sembra che sia così. Vorrei capire se sto sostenendo una tesi sbagliata o se invece vi è effettivamente confusione tra le due norme.

PRESIDENTE. Senatore Morando, mi sembra che questa sia una questione vecchia, almeno per quanto mi riguarda: risale al momento in cui io sono entrato in Parlamento. La prego di chiarire la questione.

MORANDO, *relatore*. Naturalmente potrei sbagliare, potrebbe essere che io non capisco e che il limite sia mio. Però, e prego anche il

ministro Bassanini – che certo è più competente di me – di seguire il mio ragionamento, ho capito che ieri sopprimendo il richiamo al Ministero delle finanze abbiamo assunto a riferimento l'intera amministrazione pubblica. Eliminando poi la norma introdotta dall'articolo 4, della legge n. 334 del 1997, abbiamo abolito il riferimento che ha creato la disparità di trattamento rispetto alla quale si sono rivolte in buona sostanza le proposte emendative; in tal modo abbiamo consentito al personale di tutti i Ministeri, compreso quello delle finanze, di accedere nei ruoli secondo il meccanismo previsto dall'emendamento 17.204, presentato dal senatore Angius, e non secondo il meccanismo previsto dalla legge n. 334 del 1997. Pertanto se il senatore D'Onofrio intende dire che il meccanismo della suddetta legge, così come è, lo estende al Ministero delle finanze ha ragione: è chiaro che la norma è diversa.

A mio avviso, comunque, nel momento in cui questa Assemblea ha deciso di eliminare tale norma nell'ambito della discussione del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, l'emendamento 28.220 è da considerarsi superato. Infatti, non si può estendere un determinato trattamento in base ad una norma che abbiamo appena deciso di abrogare.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, temo che quando in Aula si discute di questioni così tecniche si rischi di commettere degli errori.

Da questo punto di vista, vorrei cercare di capire un aspetto per poi concludere immediatamente, in quanto sulla differenza di intendimenti si potrà ritornare nel corso dell'esame del presente disegno di legge da parte della Camera dei deputati. Ritengo che l'inquadramento del ruolo ad esaurimento di coloro che sono già inseriti nella nona qualifica sia cosa diversa dall'accesso alla suddetta qualifica per quanti non vi sono collocati. Se con quanto previsto dall'emendamento 17.204 – ed è la ragione per cui ho chiesto se quella votazione pregiudicasse l'emendamento in esame – abbiamo inteso anche l'inserimento del ruolo ad esaurimento per i titolari della nona qualifica, ovviamente in tal caso la norma è già accolta. Vorrei solo capire se quanto abbiamo previsto nel corso degli anni con più leggi per i vari Ministeri sia esteso oggi a tutti gli appartenenti alla nona qualifica. A me sembrava di no; se l'intendimento invece è questo, ovviamente il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le ricordo che sono state sopprese le parole «del Ministero delle finanze» contenute nell'emendamento 17.204, pertanto credo che vi sia una estensione di carattere generale. Inoltre, abrogato l'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, fare riferimento ad esso in questa sede diventa inutile.

Ritengo pertanto che l'interpretazione fornita dal relatore possa essere accolta.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, ritengo che a questo punto sia opportuno definire la questione nei termini suggeriti dal relatore; successi-

vamente avremo modo di capire se l'effetto pratico di ordinamento sarà stato raggiunto o meno. Qualora non lo fosse, invito il relatore a discuterne per capire in che modo alla Camera dei deputati si possa rimediare alla questione che oggi sarebbe pregiudicata dall'abrogazione dell'articolo richiamato nel mio emendamento.

Ripeto, penso che sia il caso di discuterne successivamente; non vorrei infatti intrattenere oltre l'Assemblea su questo aspetto. Pertanto ritiro gli emendamenti 28.220/200 e 28.220.

PRESIDENTE. Invito pertanto il relatore ad esprimersi sui restanti emendamenti.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 28.222, 28.223, 28.224 e 28.227. Per quanto riguarda invece l'emendamento 28.229, se da esso venisse soppresso il periodo che inizia con le seguenti parole: «Negli anni intercorrenti» fino a «previsto.», sarei favorevole. In buona sostanza, chiedo che si tolga di mezzo il soprannumero; se il soprannumero rimanesse, a causa del principio generale che verrebbe introdotto con questo emendamento, il mio parere sarebbe contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 28.230, (identico al 28.231 e al 28.239), il mio parere è contrario. L'emendamento 28.234 è collegato al 28.227, che abbiamo appena esaminato: il mio parere è contrario. Parere favorevole sull'emendamento 28.235, mentre per l'emendamento 28.237 vorrei invitare la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno. Infatti considero positiva la norma che con questo emendamento si vuol introdurre, tuttavia mi risulta che il Ministero dei lavori pubblici e quello della protezione civile stiano mettendo a punto un decreto ministeriale che risolve questi problemi. Sono problemi che riguardano il codice stradale, eccetera, e non credo che sia bene trattarli nel collegato. Lo stesso ragionamento vale per l'emendamento 28.238.

Parere contrario sull'emendamento 28.242, mentre sul 28.241 mi rimetto al Governo perchè non vorrei entrare in contraddizione con me stesso rispetto a ciò che ho detto sul pensionamento per limiti di età. Quindi, in attesa che i proponenti accolgano o no la mia proposta, mi rimetto al Governo, ma cercando di essere coerente con la decisione che abbiamo preso per quanto riguarda l'emendamento 28.229, perchè è evidente che la questione è collegata.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo fa lo stesso ragionamento di prima, con alcune specificazioni. Per quanto riguarda l'emendamento 28.229, il Governo concorda con il relatore nel dare parere favorevole, a condizione che venga soppresso il periodo specificato dal relatore.

Il Governo esprime una posizione diversa da quella del relatore sull'emendamento 28.235: invita la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirarlo e trasformarlo in un ordine del giorno, come gli emendamenti 28.237 e 28.238. Il motivo è lo stesso: si tratta di norme relative al codice stradale e al traffico urbano; altrimenti il parere è contrario.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, ho sbagliato nel formulare il parere sull'emendamento 28.235. Su di esso, in realtà, non c'è alcuna disparità di orientamento con il Governo. Avrei dovuto anch'io invitare la senatrice Thaler Ausserhofer a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno per il ragionamento già esplicitato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.200, identico all'emendamento 28.201.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei che ci soffermassimo un attimo sull'articolo 28 e sul perchè non ne abbiamo chiesto la soppressione ma con alcuni emendamenti ne chiediamo invece la modifica di determinate parti. Vorrei che i colleghi ragionassero su questa dizione generica che viene introdotta nell'articolo 28: «l'organo di direzione politica responsabile». Il relatore nell'esprimere parere negativo sull'emendamento ha ulteriormente aumentato le nostre perplessità perchè mentre noi volevamo introdurre una modifica chiarificatrice sostituendo le parole: «l'organo di direzione politica responsabile» con le altre: «il Ministro competente», lui ha chiarito che non possiamo riferirci solo al Ministro competente, ma anche eventualmente a sindaci o ad altri soggetti.

Se leggiamo per esteso il testo, di fatto, concediamo carta bianca a questo organo di direzione politica responsabile che non viene assolutamente individuato.

Non sappiamo chi sia il soggetto; potrebbe essere chiunque colui che può poi procedere in qualsiasi amministrazione, su qualsiasi ente, a sopprimere organismi ed altro, come previsto dalle norme. Vorrei ricordare che un sindaco potrebbe decidere di sopprimere il presidente del consiglio comunale. Abbiamo fatto queste proposte perchè ci sembra assurdo che nel testo della legge finanziaria si metta una dizione così generica, senza che si capisca a chi si faccia riferimento. Se ciò verrà precisato, così come chiediamo in un successivo emendamento, daremo tranquillità a chi su questo articolo, sul primo comma, nutre onestamente grandi perplessità. Non credo si possa introdurre in una legge una dizione come questa, senza precisare a chi si faccia riferimento. Chiedo ai

colleghi di sostenere questo emendamento ed eventualmente i successivi e al Governo di precisare in modo chiaro cosa si intenda con questa dizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltà.

\* BASSANINI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'organo di direzione politica responsabile è il vertice di ciascun soggetto istituzionale, quindi può essere Ministro, sindaco o altro. Gli organi collegiali, consigli, commissioni, previsti dalla legge sono esclusi dalla applicazione di questa norma. Legga il testo, è scritto in neretto e quindi è chiaramente visibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.200, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori identico all'emendamento 28.201, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.202, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.203, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori, identico all'emendamento 28.204, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.205, presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, identico all'emendamento 28.206, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.207, presentato dal senatore Minardo.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 28.208, 28.216, 28.218, 28.219 e 28.221 sono stati dichiarati inammissibili; gli emendamenti dal 28.209 al 28.215 sono stati invece ritirati, così come gli emendamenti 28.217, 28.220/200 e 28.220.

Metto ai voti l'emendamento 28.222, presentato dai senatori Palombo e Pellicini.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 28.223, presentato dal senatore Manfredi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.224, presentato dal senatore Grillo.

**Non è approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 28.225 e 28.226 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 28.227, presentato dal senatore Grillo.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 28.228 è stato dichiarato inammissibile.

Senatore Loreto, se lei togliesse dall'emendamento 28.229 il secondo periodo del comma 4-*bis*, il parere del Governo e del relatore sarebbe favorevole. Cosa intende fare?

LORETO. Signor Presidente, insisto per la formulazione originaria per due motivi.

Innanzitutto si bloccherebbe l'avanzamento delle carriere togliendo il soprannumero; in secondo luogo si attiverebbe il meccanismo perverso dell'aspettativa per riduzione quadri che colpisce e penalizza coloro che sono i più anziani nel grado, in pratica i più brillanti.

Per queste due considerazioni sono contrario a togliere il riferimento al soprannumero. Ricordo anzi che il soprannumero in questo caso, lungi dal creare nuovi costi, crea invece economie.

ANGIUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS. Signor Presidente, sono del tutto d'accordo con le considerazioni del senatore Loreto e vorrei aggiungere la mia firma a un emendamento che determina una situazione di giustizia. Trovo, pertanto, non giustificata la posizione espressa dal Governo.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, intendo esprimere il mio voto favorevole e rilevare che la formulazione originaria dell'emendamento 28.229, rispetto a quella proposta dal relatore, tutto sommato, salvaguarda me-

glio tutte le esigenze in campo. Invito, pertanto, il senatore Morando a ripensare la sua proposta.

MANCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCA. Signor Presidente, condivido le considerazioni fatte dal senatore Loreto e dagli altri colleghi circa il mantenimento dell'iniziale formulazione dell'emendamento 28.229.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, io non posso che confermare alcune delle valutazioni che sono state formulate qui dal senatore Loreto, sottolineando il fatto che, in presenza di un orientamento generale del Governo, e segnatamente del Ministero del tesoro, contrario a ipotesi di soprannumero, quello che emergerebbe dall'emendamento sarebbe un meccanismo tale da dar luogo a forme di sperequazione e da penalizzare coloro che sono primi in ruolo ma meno anziani di età perchè più brillanti. Quindi, tenuto conto di tutto questo, non si può che esprimere parere contrario sull'emendamento nel testo proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.229, presentato dal senatore Loreto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

MANCA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.230, identico agli emendamenti 28.231 e 28.239.

PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALOMBO. Signor Presidente, l'emendamento 28.230 risponde al parere contrario espresso dalla 4<sup>a</sup> Commissione giacchè la disposizione dell'articolo 28, comma 4, non solo lede il principio di uguaglianza ma

può addirittura incrementare il contenzioso, con ovvie conseguenze economiche a carico dell'amministrazione dello Stato. Infatti, tale norma comporterebbe mancanza di certezza dell'acquisito diritto all'avanzamento degli ufficiali utilmente posizionati in graduatoria, creando turbative nell'impiego del personale stesso. Nell'incertezza del numero di promozioni da attribuire in un determinato anno anche l'ufficiale in valutazione adirebbe certamente le vie legali per vedersi confermato l'avanzamento in altra epoca.

Se lo scopo della norma era quello del contenimento della spesa, non sembra questa la strada più opportuna sia perchè nella maggior parte dei casi la progressione economica prescinde da quella di carriera, sia perchè vi sarà un incremento del fenomeno del contenzioso.

È da sottolineare che il fine che intende perseguire la previsione normativa in questione trova soluzione nell'ambito del decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il decreto infatti prevede l'istituzione di un organismo di controllo che esamini il fenomeno dei ricorsi per eliminarlo o ridurlo, prospettando i necessari correttivi all'autorità politica (Ministero della difesa). Si creerebbero così due norme che verrebbero a sovrapporsi, senza trovare però la soluzione più opportuna. Propongo, pertanto, di trasformare la norma del comma 4 dell'articolo 28 in una norma transitoria, fino a quando cioè sarà emanato il suddetto decreto legislativo.

Signor Presidente, mi consenta di dire inoltre che non capisco il motivo per cui si sia avvertita l'esigenza di applicare tale norma solo al personale militare e non anche a quello appartenente agli altri settori del pubblico impiego.

MANCA. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 28.230, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori, identico agli emendamenti 28.231, presentato dal senatore Manca e 28.239, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	164
Senatori votanti .....	162
Maggioranza .....	82
Favorevoli .....	34
Contrari .....	128

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793**

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 28.232 e 28.233 sono stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 28.234, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatrice Thaler Ausserhofer, le è stato rivolto l'invito a ritirare gli emendamenti 28.235, 28.237 e 28.238 e a trasformarli in ordini del giorno. Accoglie tale richiesta?

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, non ho alternative. Mi auguro, sinceramente, che il decreto legislativo che stiamo aspettando ormai da mesi, sia emanato in tempi brevi e che riesca finalmente a produrre gli effetti da tanto tempo attesi.

Accetto, pertanto, l'invito a trasformare gli emendamenti 28.235, 28.237 e 28.238 nei seguenti ordini del giorno:

Il Senato impegna il Governo a far sì che:

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) sia aggiunta la seguente:

“f-bis). Dal personale dei Corpi dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento della Protezione civile che operi in aree colpite da emergenza o pubblica calamità oppure sugli itinerari ove la circolazione stradale sia controllata per le stesse esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario a fermare il traffico diretto ad area colpita da grave emergenza e fino al sopraggiungere di forze di polizia”».

Il Senato impegna il Governo a far sì che:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "servizi di polizia e antincendio," siano inserite le seguenti: "a quelli del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico"».

2793.9.683

THALER AUSSERHOFER

Il Senato impegna il Governo a far sì che:

«4-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "e della protezione civile" siano aggiunte le seguenti: "nazionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

2793.9.681

THALER AUSSERHOFER

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accoglie gli ordini del giorno?

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler Ausserhofer, insiste per la votazione?

THALER AUSSERHOFER No, non insisto.

GUBERT. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma agli ordini del giorno in questione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Ricordo che l'emendamento 28.236 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 28.242, presentato dal senatore Filograna.

**Non è approvato.**

L'emendamento 28.240 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Avverto che l'emendamento 28.241 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 28.

**È approvato.**

Sulla base delle decisioni assunte in seno alla Conferenza dei Capi-gruppo, rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

**Discussione del documento:**

**(Doc. IV-bis, n. 4/R) Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento IV-bis, n. 4/R recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, nonché dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè per i reati di cui agli articoli: 1) 110 e 314 del codice penale (peculato); 2) 81, 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, riassumo molto brevemente i fatti oggetto di questo procedimento. Il 12 marzo 1992 venne stipulato un contratto preliminare tra la società GATTEL, di copertura del SISDE, e la società Baia Praelios, facente capo all'architetto Salabè, in virtù del quale la seconda si obbligava a vendere alla prima un immobile da destinare a sede del SISDE per il prezzo di 23 miliardi. Tale contratto preliminare è preceduto, nel medesimo giorno, da un'autorizzazione del direttore del SISDE all'amministratore della società acquirente e da un'autorizzazione del Ministro dell'interno dell'epoca, onorevole Vincenzo Scotti, alla utilizzazione di fondi riservati per l'importo di 15 miliardi e 470 milioni. Successivamente a questo contratto del 12 marzo, l'architetto Salabè acquista dalla società che ne era proprietaria le quote della società medesima relative all'immobile già promesso in vendita. Inoltre, sempre in epoca immediatamente successiva al 12 marzo 1992, vengono versati a più riprese all'architetto Salabè 13 miliardi di lire, di cui 3 miliardi, gli ultimi corrisposti, figureranno ufficialmente come ricevuta sul prezzo di acquisto. Il 30 marzo viene stipulato altro contratto preliminare, in cui figura il prezzo di 13 miliardi più IVA.

Questi fatti sono documentati e pacifici; l'interpretazione datane; dall'accusa è la seguente: questa procedura, ovvero la stipulazione dei due successivi contratti, sarebbe servita a non far apparire il versamento, in forma occulta, dei 10 miliardi di differenza fra i 13 miliardi e i 23 in favore dell'architetto Salabè. L'interpretazione data invece dall'architetto Salabè è che i due diversi contratti e i due diversi prezzi sarebbero stati finalizzati ad una evasione dell'IVA.

L'accusa sostiene che il ministro Scotti avrebbe, tramite il proprio Capo di Gabinetto, preso l'iniziativa di questo acquisto, perchè il Capo

di Gabinetto avrebbe avuto a questo fine un contatto diretto con il vice direttore del SISDE. Questa circostanza è contestata dall'ex ministro Scotti.

Altra circostanza di fatto controversa è che il prefetto Voci, direttore del SISDE, sostiene di aver informato il ministro Scotti, esibendogli un certo appunto, circa le modalità dell'acquisto; anche questa circostanza è contestata dal ministro Scotti.

In sostanza, di fronte a questa situazione è parso alla Giunta che non possa essere negata l'autorizzazione a procedere. La difesa del ministro Scotti è imperniata sulla sua totale estraneità ai fatti oggetto del processo, mentre, come prima ho ricordato, si assume dall'accusa che vi sarebbero elementi dai quali si desume una partecipazione al fatto.

La difesa dell'architetto Salabè è che il fatto in sè non costituisce reato, ma anche questa circostanza è controversa perchè si assume invece dall'accusa – ripeto – che questa sequenza di fatti sarebbe stata finalizzata a far pervenire, in forma occulta, all'architetto Salabè la somma di 10 miliardi di lire.

Quel che è certo, ad avviso della Giunta, è che non ricorre qui alcuna delle circostanze previste dall'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, perchè rispetto ai fatti, così come li ho riferiti e così come si sono configurati, non è in alcun modo prospettabile un agire del Ministro per il perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo o per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante.

Non è in gioco qui l'acquisto in sè di un immobile da destinare a sede del SISDE: sono in discussione le modalità di tale acquisto e la finalità, sostenuta dall'accusa, della consegna, in forma occulta e senza titolo, di una somma indebitamente all'architetto Salabè. Rispetto a questo fatto non è configurabile alcuna delle esimenti.

Voglio qui sottolineare che l'accoglimento della domanda di autorizzazione a procedere – come del resto è noto – non implica alcuna valutazione di colpevolezza del Ministro, ma semplicemente l'accertamento che non sussistono le esimenti e che nel merito la valutazione sulla sussistenza o meno della colpevolezza non può che essere rimessa, come vuole la legge costituzionale vigente, alla autorità giudiziaria ordinaria.

Ricordo ancora, e concludo il mio intervento, che di questa vicenda il Senato si è già occupato nella seduta del 16 gennaio scorso, a conclusione della quale – sul presupposto che non fossero agli atti e dovessero essere acquisiti certi documenti – l'Assemblea, a maggioranza, deliberò di rinviare il fascicolo alla Giunta. Quest'ultima ha preso e dato atto che, in realtà, quei documenti erano già acquisiti, come il relatore aveva fatto presente all'Aula; ha comunque adempiuto al compito di un riesame attento di tutta la vicenda, ma è pervenuta, all'unanimità dei presenti in quella seduta, alla conferma della proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere per gli stessi motivi già illustrati nella precedente relazione.

Ho ritenuto, comunque, doveroso preparare una relazione scritta, nella quale si dà ampiamente conto anche di alcune perplessità emerse

nel dibattito precedente, e a questa relazione scritta faccio rinvio per completezza di questa mia esposizione orale.

PRESIDENTE. Avverto che dal prescritto numero di senatori è stato presentato il seguente ordine del giorno in difformità alle conclusioni della Giunta:

«Premesso:

che il Senato ha il potere di procedere ad un esame che, da un lato è stato definito di merito, dall'altro deve avere ad oggetto non il fatto reato così come ipotizzato dall'autorità giudiziaria, ma le risultanze del materiale indagativo trasmesso da questa, così come integrato dall'ascolto degli indagati (ministeriali e laici) che la Giunta, nella sua funzione servente, rispetto all'Assemblea, è chiamata ad operare direttamente, pur fermo restando che tale esame di merito deve essere finalizzato all'esclusivo riscontro dell'eventuale ricorrenza nell'agire del Ministro (quale complessivamente emergente dalle risultanze oggetto di autonomo esame) di una o dell'altra delle due finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 1994, n. 403);

che dalle risultanze inviate dal Tribunale di Roma nulla è emerso circa la conoscenza da parte del ministro Scotti e tantomeno circa una sua ingerenza in ordine all'acquisto del palazzo Poli;

che la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1986 introduce nell'*iter* di decisione in tema del Sisde per l'impiego di fondi riservati, l'autorizzazione del Ministro per particolari casi, al fine esclusivo di valutare da una parte il carattere dei risvolti delicati dell'operazione, ad esempio che tocchi la sicurezza dello Stato, e dall'altra la priorità della spesa riferita alla disponibilità dei fondi;

che non spetta al Ministro il controllo sulle modalità di effettuazione della spesa e sulla sua congruità appartenendo tali compiti all'esclusiva sfera del direttore del Sisde, come affermato dal Tribunale dei ministri con decisione del 26 settembre 1996;

che l'agire del Ministro riguardava l'autorizzazione all'uso di una somma per l'acquisto di un immobile rispondente alle necessità di costituire una nuova sede per il Sisde atta alla lotta contro la criminalità organizzata, fine questo attinente con certezza al perseguimento di un preminente interesse pubblico quale la sicurezza nonchè alla tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante;

il Senato delibera:

di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell'onorevole professor Enzo Scotti per presunti reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni di ministro dell'interno e dei signori Voci, Gianni, Lauro e Salabè.

9.Doc.IV-*bis*, n. 4/R.1 CALLEGARO, FOLLONI, FOLLIERI, NAPOLI Bruno, CARUSO Antonino, PELLICINI, MACERATINI, CAMBER, TAROLLI, SILIQUINI, RONCONI, DIANA, DEBENEDETTI, GUBERT, CORTELLONI, PASTORE, PALUMBO, GIARETTA, DE ANNA, COSTA



Invito i presentatori ad illustrarlo.

CALLEGARO. Signor Presidente, siamo tornati per la seconda volta in Aula a discutere di questo caso, ma mi sembra che non sia successo nulla di nuovo.

Molto brevemente debbo far notare che qui si tratta di stabilire quali potevano essere i poteri del ministro Scotti in ordine alle modalità d'acquisto di un palazzo da destinare – la cosa è assolutamente pacifica – al nuovo centro del SISDE per la lotta contro la criminalità organizzata. Si tratta quindi di stabilire quali erano questi poteri.

Sappiamo, sulla base della legge istitutiva del SISDE, che nel direttore generale di tale organismo si accumulava ogni e qualsiasi potere in questa materia. Sappiamo altresì che c'erano dei fondi riservati, ai quali solo ed esclusivamente il direttore generale poteva attingere. Questo – lo ripeto – proprio per legge istitutiva, per cui non c'era nessuna possibilità di controllo da parte del Ministro.

Sappiamo, inoltre, che c'è stata una circolare della Presidenza del Consiglio, la quale, nel confermare che non c'era nessuna possibilità di intervenire da parte del Ministro sulle modalità esecutive, attribuiva al Ministro stesso solo la possibilità di autorizzare l'uso dei fondi riservati. È da questa autorizzazione data al Ministro che si deduce quindi che quest'ultimo avrebbe avuto anche la possibilità di entrare nel merito delle questioni, cosa assolutamente estranea sia allo spirito della legge che della circolare, le quali prevedono questa autorizzazione esclusivamente al fine di esercitare un controllo sui fondi riservati, in maniera che non si vada oltre, e di stabilire delle priorità, ma non certamente per entrare nel merito delle scelte.

Non solo, ma in tal senso si è pronunciato l'anno scorso o quest'anno – non ricordo bene – anche il Tribunale di Roma, il quale, nell'ambito di un identico procedimento sempre a carico del ministro Scotti, ha archiviato il caso, proprio sulla base della considerazione che il Ministro non aveva alcuna possibilità di entrare nel merito della questione.

Inoltre, vorrei osservare come vi sia una contraddizione nelle affermazioni della relazione, in quanto, mentre in un passaggio si dice che qui non si discute dell'acquisto, che sicuramente entrava negli interessi dello Stato, ma del prezzo, successivamente invece si dice che il Ministro avrebbe preso questa iniziativa, per cui si ritorna a discutere sulla decisione dell'acquisto.

A me pare allora che per queste considerazioni, cioè l'assoluta impossibilità da parte del Ministro di intervenire e il fatto che poi non sia intervenuto, dobbiamo riflettere bene sulla decisione da prendere. Infatti, l'appunto di cui parlava il senatore Russo era innanzi tutto in maniera evidente un fotomontaggio (basta leggerlo), in secondo luogo, niente prova che sia stato consegnato al Ministro. Il prefetto Voci dice soltanto di averlo dato al prefetto Lauro, il quale si sarebbe recato nella stanza affianco tornandone dopo pochissimo tempo. Anche su questo, quindi, la prova manca totalmente, e pertanto insisto affinché il Senato voglia far proprio l'ordine del giorno da me presentato.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, mi rendo conto che le questioni che stanno interrompendo i lavori della Assemblea per quanto riguarda l'esame della manovra finanziaria sono quanto mai delicate, ma sentiamo tutti un problema di coscienza, per cui credo di poter dire che l'Aula dovrebbe essere messa nelle condizioni di valutare il caso con la presenza di un numero congruo di senatori per prendere una decisione (in un senso o nell'altro, in questo momento non interessa).

Mi chiedo allora se, corrispondendo anche ai criteri con i quali in sede di Conferenza dei Capigruppo abbiamo individuato i momenti possibili per affrontare un tema così delicato, proprio in nome di quei principi ai quali ci ispirammo in quel momento, non convenga oggi, anche per la situazione esistente in Assemblea, prevedere un differimento dell'esame della questione (sarà poi la Conferenza dei Capigruppo a stabilire quando concretamente mettere all'ordine del giorno questo argomento). Capisco, infatti, che ognuno voglia dire la propria opinione, come è giusto ed utile che sia, però quando avremo fatto questa discussione e consentito a tutti di parlare, poi forse in Aula (e non è un caso limite) non avremo neanche il numero sufficiente di presenze per dare un senso concreto e razionale al voto. Sappiamo quali sono gli sbarramenti numerici che si debbono superare per una decisione eventualmente in contrasto rispetto a quella assunta dalla Giunta, e questo deve essere sempre almeno astrattamente possibile; in questo momento, invece, non è neanche astrattamente possibile.

Mi appello quindi all'onestà intellettuale di tutti perchè vedere un'Assemblea che decide su una questione per la quale occorre un numero di presenze che l'Assemblea stessa non è in grado comunque, nemmeno in via astratta, di assicurare, mi sembra una forzatura che non sfugge alla sensibilità di nessuno.

Farei quindi una proposta: tenuto conto che questa situazione si verifica in questo particolare frangente di discussione della manovra finanziaria, la prima riunione della Conferenza dei Capigruppo, che potrebbe tenersi oggi stesso, potrebbe fissare una nuova data per la discussione di questo argomento; diversamente, i miei colleghi di Gruppo ed io stesso ci sentiremmo in difficoltà nell'affrontare un problema che ha già nei fatti, al di là della nostra volontà, una soluzione.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BARBIERI. Signor Presidente, ho sentito la proposta fatta dal presidente Maceratini e ritengo che le argomentazioni da lui portate siano assolutamente da condividere perchè si tratta di questione molto delicata. Credo che possiamo tutti apprezzare le circostanze molto complicate del nostro lavoro; pertanto l'individuazione di una data certa, ma al tem-

po stesso più tranquilla rispetto all'operatività di questo ramo del Parlamento, metterebbe tutti al sicuro circa la necessità di adottare decisioni ponderate e serene.

PRESIDENTE. Prego cortesemente i colleghi di non allontanarsi dall'Aula perchè dobbiamo votare su una richiesta di rinvio ed è quindi necessario il conforto dell'Assemblea.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, siamo contrari al rinvio perchè penso che i cittadini abbiano diritto di sapere come vanno certe vicende di carattere giudiziario.

Mi stupisce che il più famoso magistrato d'Italia, appena nominato senatore, non sia presente per occuparsi di una questione di questo tipo; comunque anche questa era una cosa prevedibile.

In ogni caso, ricordo che non stiamo processando nè il dottor Scotti, nè tutti gli altri signori cui si fa riferimento nel documento in esame: stiamo solo valutando se la magistratura possa o meno procedere. Non spetta a noi quindi stabilire se costoro siano colpevoli, se esista la circolare cui si fa riferimento e come questa vada interpretata o altro, questo lo deve decidere la magistratura. Visto che tutti si fanno paladini dell'indipendenza della magistratura, penso che ciò sia opportuno.

Noto invece che mentre il Senato della Repubblica è sollecito nel tassare i cittadini, quando invece si tratta di rendere giustizia si continuano a chiedere pause di riflessione, che in questo caso ci sembrano del tutto inopportune.

Pertanto, ci dichiariamo contrari al rinvio e chiediamo che la questione venga risolta adesso.

PRESIDENTE. Colleghi, mi trovo di fronte ad una proposta di aggiornamento, con la quale il senatore Maceratini invita il Presidente a riportare la questione in esame in sede di Conferenza dei Capigruppo. (*Il senatore Cò alza ripetutamente la mano*). Colleghi, chiedete la parola nei tempi opportuni; se interrompete quando sta parlando il Presidente, vuol dire che dovrò invitare il senatore che chiede la parola dopo di me ad assumere la Presidenza, mentre io salgo tra i banchi e mi metto a parlare. Non ho notato il suo cenno, senatore Cò, lei potrebbe alzare la mano per chiedere la parola!

CÒ. Signor Presidente, l'ho alzata!

PRESIDENTE. Infatti ora mi trovo di fronte ad una conclusione interrotta dall'intervento di un senatore, che certamente ha il diritto di parlare, ma a tempo debito. Comunque, senatore Cò, ha facoltà di parlare.

CÒ. Signor Presidente, mi scuso per averla interrotta, ma avevo chiesto la parola già da tempo.

Desidero semplicemente dire che il nostro Gruppo è contrario alla proposta di rinvio in considerazione del fatto che questa vicenda, mi riferisco alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Scotti, era già stata trattata in questa Aula ed ampiamente discussa; addirittura, era stato deciso un rinvio degli atti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per ulteriori approfondimenti. Proprio per questo motivo, visto che il materiale è a disposizione dei senatori ormai da parecchio tempo, credo che sia venuto il momento di assumere una decisione. Ribadisco pertanto il nostro parere contrario al rinvio.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Maceratini, di rinviare il seguito della discussione del documento IV-*bis*, n. 4/R, affidando alla Conferenza dei Capigruppo il compito di stabilire una nuova data certa per la ripresa della discussione.

**È approvata.**

PETTINATO. (*Dopo che numerosi senatori sono usciti dall'Aula*). Signor Presidente, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, l'esito della votazione è certo, la proposta del senatore Maceratini è stata approvata, approvatissima se si potesse dire!

PETTINATO. Signor Presidente, se facciamo la controprova è meglio!

PRESIDENTE. Senatore Pettinato, la controprova si chiede subito, non dopo che sono usciti dall'Aula i senatori.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

Allegato alla seduta n. 274**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
1	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 26.247 (Pagano e altri) identico all'emendamento 26.248(Vegas e altri).	188	187	012	127	048	094	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 26.251 (Palombo, Pellini).	181	180	004	138	038	091	APPR.
3	NOM.	Disegno di legge n.2793.Emendamento 26.256 (Tarolli e altri)	174	173	001	029	143	087	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.2793.Em.28.230(Palombo e altri), identico agli em.28.231(Manca) e 28.239(Palombo e altri).	164	162	000	034	128	082	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0274 del 19-11-1997

Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	F		C	
ALBERTINI RENATO	C		C	C
AMORENA MICHELE	F			
ANDREOLLI TARCISIO	F	F	C	C
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M
ANGIUS GAVINO	F	F	C	C
ANTOLINI RENZO	C			
ASCIUTTI FRANCO			F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	
BARBIERI SILVIA	F	F	C	C
BARRILE DOMENICO	F	F	C	C
BASSANINI FRANCO	F	F	C	C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	C	C
BEDIN TINO	F	F	C	C
BERNASCONI ANNA MARIA	F	C	C	C
BERTONI RAFFAELE	C	F	C	C
BESOSTRI FELICE CARLO	F	F	C	
BESSO CORDERO LIVIO	F	F		
BETTAMIO GIAMPAOLO	F			F
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	C	F	F	
BIANCO WALTER	C			
BISCARDI LUIGI	C	F	C	C
BO CARLO	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	F		C
BONATESTA MICHELE	F	F		F
BONAVITA MASSIMO	C	F	C	C
BONFIETTI DARIA	A	F	C	C
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M

Seduta N. 0274 del 19-11-1997

Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	C	C
BOSI FRANCESCO	F			F
BRIENZA GIUSEPPE	F	F	F	
BRIGNONE GUIDO	F	C	C	
BRUNI GIOVANNI	F	F	C	C
BRUNO GANERI ANTONELLA	A	F	C	C
BRUTTI MASSIMO	F	F	C	C
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	F	C	C
CABRAS ANTONIO	F	F		C
CADDEO ROSSANO	F	F	C	C
CALLEGARO LUCIANO	C		F	
CALVI GUIDO	F	F	C	C
CAMBER GIULIO	A	F	F	
CAMERINI FULVIO	F		C	C
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	F		
CAPALDI ANTONIO	F	C	C	C
CAPONI LEONARDO	F		C	C
CARCARINO ANTONIO	M	M	M	M
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C
CARPI UMBERTO	F	C	C	C
CARPINELLI CARLO	F	F	C	C
CASTELLANI CARLA				F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	C	
CASTELLI ROBERTO	C			
CAZZARO BRUNO	A	F	C	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	M	M
CIONI GRAZIANO	A	F	C	C
CIRAMI MELCHIORRE				F
CO' FAUSTO	C	C	C	C
COLLA ADRIANO				F
COLLINO GIOVANNI	C			
CONTE ANTONIO	M	M	M	M

Seduta N. 0274 del 19-11-1997

Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
CORRAO LUDOVICO	F	F	C	C
CORTELLONI AUGUSTO			C	C
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	C
COVIELLO ROMUALDO	F	F	C	
CRESCENZIO MARIO	C	F	C	C
CURTO EUPREPIO			F	F
CUSIMANO VITO	F	F	F	F
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F		C	C
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F
D'URSO MARIO	F	C	C	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	F		C
DE ANNA DINO	F	F		
DE CAROLIS STELIO	F	F	C	C
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	F	C	C
DE LUCA ATHOS	C	C	C	C
DE LUCA MICHELE	F	F	C	C
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	F	F	C	C
DE ZULUETA TANA	A	A	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	C	
DEMASI VINCENZO			F	
DENTAMARO IDA			F	F
DI BENEDETTO DORIANO	F	F	C	C
DI ORIO FERDINANDO	F	F	C	C
DI PIETRO ANTONIO	F	F	C	
DIANA LINO	F	C	C	C
DIANA LORENZO	F	F	C	C
DONISE EUGENIO MARIO	C	F	C	C
DUVA ANTONIO	C	A	C	
ELIA LEOPOLDO	F	F	C	C
ERROI BRUNO	F	C	C	C



Seduta N. 0274 del 19-11-1997

Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
FALOMI ANTONIO	F	F	C	C
FANFANI AMINTORE	M	M	M	M
FASSONE ELVIO	A	F	C	C
FERRANTE GIOVANNI	C	F	C	C
FIGURELLI MICHELE	F	F	C	C
FIORILLO BIANCA MARIA	F	F	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE			A	
FISICHELLA DOMENICO	F	F	F	
FOLLIERI LUIGI	F	F	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M	M
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA			C	C
FUSILLO NICOLA		F		C
GAMBINI SERGIO	F	F	C	C
GAWRONSKI JAS	F	F		F
GIARETTA PAOLO		F	C	C
GIORGIANNI ANGELO	M	C	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	F	A	C	C
GRUOSSO VITO	A	F	C	C
GUALTIERI LIBERO	C	F	C	
GUBERT RENZO	F	C	F	F
GUERZONI LUCIANO	F	F	C	
IULIANO GIOVANNI	F	F	C	C
LARIZZA ROCCO	A	F	C	C
LAURIA MICHELE	M	M	M	M
LAURICELLA ANGELO	M	M	M	M
LAURO SALVATORE				F
LAVAGNINI SEVERINO	F	F	C	C
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M
LO CURZIO GIUSEPPE	F	C		
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	F	C	C
LORENZI LUCIANO	C	C	C	
LORETO ROCCO VITO	F	C	C	C

Seduta N. 0274 del 19-11-1997

Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C
MACERATINI GIULIO			F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	F	C	C
MAGNALBO' LUCIANO	F	F	F	F
MANARA ELIA	C	C	C	
MANCA VINCENZO RUGGERO			F	F
MANCINO NICOLA	P	P	P	P
MANFREDI LUIGI			F	
MANFROI DONATO				F
MANIERI MARIA ROSARIA	F	F	C	
MANIS ADOLFO	F	F		C
MANZI LUCIANO	C	C	C	
MARCHETTI FAUSTO	C	C		C
MARINI CESARE	F	F	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C
MARRI ITALO	C	F		
MASULLO ALDO	F	C	C	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	F	C	C
MELE GIORGIO		F	C	C
MELONI FRANCO COSTANTINO		F	C	
MICELE SILVANO	F	F	C	C
MIGLIO GIANFRANCO	M	M	M	M
MIGNONE VALERIO	F	F	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	F	F	C	C
MINARDO RICCARDO				F
MONTAGNA TULLIO	C	F	C	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	C	C
MORO FRANCESCO	C	C	C	
MULAS GIUSEPPE		F		
MUNDI VITTORIO	F	F	C	C

Seduta N. 0274 del 19-11-1997

Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
MUNGARI VINCENZO	F	F	F	R
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	C	C
NAPOLI BRUNO				F
NAPOLI ROBERTO	F	F	F	F
NAVA DAVIDE				F
NIEDDU GIANNI	F	F		C
OCCHIPINTI MARIO	F	F	C	C
OSSICINI ADRIANO	M	M	M	M
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	C	C
PALOMBO MARIO	C	F		F
PALUMBO ANIELLO	F	C	C	C
PAPINI ANDREA	F	F	C	C
PAPPALARDO FERDINANDO	A	F		C
PARDINI ALESSANDRO	F	F	C	
PAROLA VITTORIO	F	F	C	C
PASQUALI ADRIANA	F	F	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	F	C	C
PASSIGLI STEFANO	C	F	C	
PASTORE ANDREA	F	F	F	F
PEDRIZZI RICCARDO				F
PELELLA ENRICO	F	F		C
PELLEGRINO GIOVANNI	F	C	C	C
PETRUCCI PATRIZIO	F	F	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	C	C
PETTINATO ROSARIO	C	A	C	C
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F
PIATTI GIANCARLO	C	F	C	C
PIERONI MAURIZIO	C	C	C	
PILONI ORNELLA	F	F	C	C
PINGGERA ARMIN	C		C	C
PINTO MICHELE	M	M	M	M
POLIDORO GIOVANNI	F	F	C	

Seduta N. 0274 del 19-11-1997

Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
PREDALDO	F	C	C	C
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	F	F	
RECCIA FILIPPO	F	F		
RESCAGLIO ANGELO	F	F	C	F
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	C
ROBOL ALBERTO	F	F	C	C
ROGNONI CARLO	C	F	C	C
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	M
RONCONI MAURIZIO				F
ROSSI SERGIO	C	C	C	
RUSSO GIOVANNI	F	F	C	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	C	
SALVATO ERSILIA	C	C	C	C
SALVI CESARE	F	F		
SARACCO GIOVANNI	F	F	C	C
SARTO GIORGIO	C	C		C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	M	M
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	F	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	F	C	
SCOPELLITI FRANCESCA				F
SELLA DI MONTELUCE NICOLO'	F	F		
SEMNZATO STEFANO	C	C	C	C
SENESE SALVATORE	M	M	M	C
SMURAGLIA CARLO	A	F	C	C
SPECCHIA GIUSEPPE	F	F	F	F
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M
STANISCIANGIO ANGELO	F	F	C	C
TAPPARO GIANCARLO	A	F	C	C
TAROLLI IVO	F	F		
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	F	C	C
TOIA PATRIZIA	M	M	M	M

Seduta N. 0274 del 19-11-1997

Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole  
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	001	002	003	004
TRAVAGLIA SERGIO	F	F	F	F
TURINI GIUSEPPE	C	F	F	F
UCCHIELLI PALMIRO	F	F	C	C
VALENTINO GIUSEPPE				F
VALIANI LEO	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO	F	C	C	C
VEDOVATO SERGIO	C	F	C	C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F
VELTRI MASSIMO	F	F	C	C
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	C	C
VIGEVANI FAUSTO		F	C	C
VILLONE MASSIMO	F	F	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	C	C
VIVIANI LUIGI	F	F	C	C
WILDE MASSIMO	C	C	C	
ZECCHINO ORTENSIO	F	F		C
ZILIO GIANCARLO	F	F	C	C

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 18 novembre 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore:

MINARDO. – «Incentivi alle imprese operanti nelle isole e misure a sostegno dell'occupazione» (2891).

### **Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito:

– in sede referente:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

ELIA ed altri. – «Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo» (2781), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 4<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup>, della 8<sup>a</sup>, della 9<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup>, della 11<sup>a</sup>, della 12<sup>a</sup>, della 13<sup>a</sup> Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), in data 18 novembre 1997, il senatore Pettinato ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara» (2846).

### **Disegni di legge, rimessione all'Assemblea**

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 18 novembre 1997, i disegni di legge: D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – «Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari» (72); MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. – «Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari» (159); «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari» (2675), già deferiti, in sede deliberante, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.



